SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

05A06670

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2005, n. **127**.

Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera *n*), e 22, comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

Considerata la necessità di assicurare nel più breve tempo possibile l'inizio delle attività di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro della salute
STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 8, foglio n. 116

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

— Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante «Modifiche ed integrazioni a D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1997, n. 261.

— La legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291.

— L'art. 17, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«Art. 17 *(Bonifica e rispristino ambientale dei siti inquinati).* — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-*bis.* I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-*bis.* Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto

privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-*bis.* Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13-*bis.* Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-*ter.* Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concetto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-*bis.* Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-*ter.* Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.».

— L'art. 18, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«Art. 18 *(Competenze dello Stato).* — 1. Spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;

h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.»

— L'art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«Art. 22 *(Piani regionali).* — 1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.»

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante: regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.:

«Art. 15 *(Interventi di interesse nazionale)*. — 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;

e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni.».

— L'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)*. — 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure

di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara;

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);

n) Pitelli (La Spezia);

o) Balangero; Pieve Vergonte;

p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);

p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-quater) Pioltello e Rodano;

p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima;

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle Regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le Regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. -28. *(omissis)*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1999, n. 293, S.O., come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15 *(Interventi di interesse nazionale)*. — 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nei sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;

e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni.

2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'E.N.E.A.

3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.

*«4-*bis*. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'art. 10.*

5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 10.».

05G0152

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 2005.

Attribuzione del titolo di vice ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, prof. Mario Baldassari, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 giugno 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Mario Baldassarri, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze prof. Mario Baldassarri, è attribuito il titolo di vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 361

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale il prof. Mario Baldassarri è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al prof. Baldassarri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prof. Mario Baldassarri è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del prof. Mario Baldassarri corrisponderanno alle rispettive deleghe.

Art. 2.

1. Il prof. Mario Baldassari è delegato a trattare i progetti relativi alle seguenti materie:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle linee di politica economica inerenti la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati; informazione statistica e monitoraggio sull'andamento del sistema economico; analisi dell'andamento dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore pubblico, con riferimento alle attività della Direzione I del Dipartimento del tesoro.

b) costituzione di una Agenzia per la gestione del debito pubblico, con riferimento alla attività della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

c) completamento del processo di privatizzazione delle società Ferrovie dello Stato S.p.a. e Poste italiane S.p.A, con riferimento alle attività della Direzione VII del Dipartimento del tesoro;

d) supporto operativo ed attività di amministrazione necessarie al funzionamento del CIPE; coordinamento e ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE, nell'ambito dei Servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

e) sviluppo e integrazione dei sistemi informativi del Dipartimento del tesoro, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei ser-

vizi, nell'ambito del Servizio centrale sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro;

f) razionalizzazione della politica complessiva di acquisti di beni e servizi, nell'ambito dell'ufficio per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e dei rapporti con la società (CONSIP) cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 5.

1. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 27 aprile 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A06921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 2005.

Attribuzione del titolo di vice ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 giugno 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, è attribuito il titolo di vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 362

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 49, con il quale il prof. Domenico Siniscalco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al sen. Vegas;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento

di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del sen. Vegas corrisponderanno alle rispettive deleghe.

3. Inoltre il sen. Vegas è delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in Aula, i progetti di legge riguardanti la finanza regiona1e e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio.

Art. 2.

1. Il sen. Vegas è delegato a trattare le questioni relative alla finanza pubblica, ai flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilità interno, alla finanza locale e regionale, alle politiche ed agli andamenti della spesa sociale e previdenziale, al bilancio comunitario (ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria), ai temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, al federalismo funzionale, agli andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici ed alla programmazione delle assunzioni, nonché alla centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti. Il sen. Vegas è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari proposti al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È inoltre delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con le società da essa partecipate, nonché le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del Tesoro, in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.

2. Il sen. Vegas tratterà, inoltre, le questioni riguardanti l'ordinamento dei dipendenti pubblici, ad esclusione di quelle concernenti il personale del Ministero, della Guardia di finanza e delle agenzie fiscali, nonché quelle concernenti il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale, alla revisione dei sistemi di controllo, ai progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il sen. Vegas è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della Ragionezia generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale di finanza;

all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

all'Ispettorato generale pe la finanza delle pubbliche amministrazioni;

all'Ispettorato generale per la spesa sociale;

b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente:

all'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, limitatamente agli aspetti informativi del rapporto concessorio;

c) Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, relativamente:

al Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas è delegato, inoltre, a firmare gli atti con cui i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilacio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina, degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega ai Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 27 aprile 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A06922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 73.144 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 14 ottobre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudi-

cazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A06923

DECRETO 7 luglio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 73.144 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 luglio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A06924

DECRETO 8 luglio 2005.

Individuazione degli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali, previsti per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché le relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005), con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato dal precedente comma 28, nonché le relative modalità di erogazione;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto che il richiamato art. 2-*bis* dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 e, pertanto, con le modalità stabilite dal richiamato decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto l'atto di indirizzo parlamentare, attuativo del citato comma 29, adottato in data 31 maggio 2005 dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica;

Ritenuto necessario provvedere all'individuazione, sulla base delle priorità individuate dal Parlamento, degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali recati dall'art. 2-*bis*, comma 1, della citata legge n. 43 del 2005, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché delle caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i termini indicati dal citato comma 29 con riferimento alla natura giuridica dei soggetti individuati (pubblici e non), ai fini della erogazione del contributo, altrimenti da revocare e riassegnare con le medesime modalità;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali, di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pari ad euro 65.000.000 per l'anno 2004, euro 10.230.000 per l'anno 2005, euro 23.755.000 per l'anno 2006 ed euro 2.600.000 per l'anno 2007, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati negli allegati elenchi numeri 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto, al fine di tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate per l'anno 2004 nell'allegato elenco n. 1 e quelle individuate per gli 2005, 2006 e 2007 nell'allegato elenco n. 2 e riferite a soggetti pubblici, ad eccezione delle amministrazioni centrali dello Stato, e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui

all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2005-2007 sul capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.

2. Le quote del finanziamento destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, così come individuate negli allegati elenchi numeri 1 e 2, sono loro attribuite mediante l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale le quote di finanziamento medesime saranno iscritte sui pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dei relativi stati di previsione, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio annualmente iscritti sul capitolo richiamato al comma 1.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli allegati elenchi numeri 1 e 2 sono tenuti a compilare, per ciascun anno interessato, una attestazione conforme all'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che le quote dei contributi individuate per gli anni 2004 e 2005 negli allegati elenchi numeri 1 e 2, distintamente per progetti finanziati e per ciascun anno, ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 31 agosto dell'anno 2005 e deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo. Analogamente deve provvedersi entro il 31 agosto di ciascun anno di riferimento relativamente ai contributi individuati per i successivi anni 2006 e 2007.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli allegati numeri 1 e 2 sono tenuti a compilare, per ciascun anno interessato al finanziamento, una attestazione conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate per gli anni 2004 e 2005 negli allegati elenchi numeri 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun progetto finanziato e per ciascun anno, una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo. Analogamente deve provvedersi con riferimento alle quote dei contributi individuati per i successivi anni 2006 e 2007.

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse, entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno di riferimento, a pena di revoca del contributo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X, con raccomandata a.r.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r., il cui contenuto può essere anticipato tramite fax (al numero 06-47614438) ovvero con e-mail (all'indirizzo di posta: concetta.dilascio@tesoro.it) per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote annuali di finanziamento individuate per ciascun soggetto negli allegati elenchi numeri 1 e 2 entro la fine del mese successivo a quello in cui sono pervenute le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 e comunque non oltre il termine individuato dallo stesso Dipartimento nella circolare che, in ciascun esercizio finanziario, disciplina la chiusura delle contabilità dello Stato.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».

Art. 7.

1. Le quote dei contributi statali individuate negli allegati elenchi numeri 1 e 2 con riferimento agli enti beneficiari e ai progetti da realizzare devono intendersi revocate qualora gli stessi enti non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, così come individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi del comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

2. A tal fine, entro il mese di novembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi, alla cui erogazione si provvede con le modalità stabilite dal presente decreto.

3. Le quote di finanziamento revocate possono essere riassegnate anche in termini di residui nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

ELENCO 1

CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2-bis DEL DECRETO- LEGGE N. 7 DEL 2005, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 43 DEL 2005

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
01	A.N.I.M.I. Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno - ROMA	Trasferimento della sede e acquisto arredi ed attrezzature per la Biblioteca Giustino Fortunato	93.000
02	Abbazia di Sant'Antimo - Montalcino (SI)	Rifacimento del tetto	205.000
03	Accademia dell'immagine (ente morale) (AQ)	Adeguamento strutturale e tecnologicoa fini didattici e di ricerca	177.000
04	Arcidiocesi di Trento	Ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale Mater	150.000
05	Arcidiocesi di Trento	Ristrutturazione Chiesa Santissimo Sacramento - Trento	150.000
06	Arcivescovado di Catania	Contributo per il XV Cammino di Fraternità delle Confraternite delle Diocesi d'Italia	112.000
07	Ass. Culturale "Area nuova Onlus" - Paternò (CT)	Interventi di riqualificazione della Collina storica di Paternò	373.000
08	Ass. culturale Circolo Blu - Conservatori europei (CO)	Contributo al progetto "le radici della tradizione ed il futuro"	93.000
09	Associazione "Amici del Madagascar" - Sporminone (TN)	Finanziamento di iniziative dell'Associazione	170.000
10	Associazione ASI - Ciao (ROMA)	Promozione e organizzazione mostra "Istria Fiume Dalmazia, 200 anni di storia"	46.500
11	Associazione Audiolibro "Una voce per chi non può"	Contributo per programma a sostegno non udenti	33.000
12	Associazione culturale ONLUS "Associazione promozione territoriale e sociale" (PG)	Acquisto e ristrutturazione della sede	450.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
13	Associazione NeoCon Veronese	Contributo al progetto "Radici e sviluppo"	130.500
14	Basilica di San Carpoforo (CO)	Restauro e conservazione	280.000
15	Casa di Riposo Masselli - San Severo (FG)	Ristrutturazione	326.500
16	Centro Europeo Toscolano (TR)	Riqualificazione alloggi	364.000
17	Centro Studi sul Movimento liberale	Acquisto e ristrutturazione della sede	737.000
18	Chiesa Santa Maria delle Grazie a Cardinale (CZ)	Rifacimento tetto	15.000
19	Chiesa del Rosario a Monterosso (VV)	Recupero e ristrutturazione	15.000
20	Chiesa di S. Michele Arcangelo - Buttigliera (AT)	Recupero e restauro edilizio	37.000
21	Chiesa di San Domenico - Noci (BA)	Ristrutturazione della facciata e degli interni	233.000
22	Chiesa di San Nicola a Galatro (RC)	Ristrutturazione copertura	15.000
23	Chiesa Sant'Antonio di Padova - Latisana (UD)	Ristrutturazione esterni, interni e campanile	140.000
24	Circolo Canottieri (NA)	Ripristino Struttura Sportiva	130.500
25	Circolo Nautico Posilippo (NA)	Ripristino Struttura Sportiva	130.500
26	Circolo Rari Nantes (NA)	Ripristino Struttura Sportiva	130.500
27	Collegio Oblati Missionari a Rho (MI)	Restauro conservativo cappelle laterali, affreschi e volte del Santuario della Beata Vergine Addolorata	162.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
28	Collegio Universitario "San Nicola Mazza" (PD)	Restauro Chiesa Sant'Antonio Abbate	93.000
29	Comune di Accettura (MT)	Ristrutturazione e adeguamento funzionale Casa di riposo per anziani	420.000
30	Comune di Acquafredda (BS)	Ristrutturazione ed interventi conservativi sacrestia e campanile Parrocchia S. Bernardino da Siena	32.500
31	Comune di Agrigento	Illuminazione artistica Via Atenea Centro Storico	420.000
32	Comune di Aiucurzio (MI)	Riordino ed inventariazione Archivio storico Parravicini, Museo di usi e costumi, fototeca	121.000
33	Comune di Albino (BG)	Svincolo di collegamento via Pertini con strada stradale Nembro-Gazzaniga	93.000
34	Comune di Albizzate (VA)	Recupero ex palestra con struttura adibita a spettacoli, manifestazioni, eventi culturali e sportivi. Eliminazione barriere architettoniche	280.000
35	Comune di Almenno San Salvatore (BG)	Rifacimento e consolidamento argini torrenti Tomago e Armisa	93.000
36	Comune di Alvito (FR)	Realizzazione Città Villaggio	450.000
37	Comune di Aquara (SA)	Ponte sul fiume Calore	140.000
38	Comune di Ardea (ROMA)	Interventi ed eventi dell' ambiente e dei beni culturali al fine della coesione sociale	46.500
39	Comune di Arguello (CN)	Sistemazione strade comunali	42.000
40	Comune di Ariano Irpino (AV)	Ristrutturazione Villa Comunale	112.000
41	Comune di Arzergrande (PD)	Acquisto e restauro casone storico	56.000
42	Comune di Ascoli Piceno	Ristrutturazione palazzina neoclassica Porta Romana	150.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
43	Comune di Assisi (PG)	Restauro di Villa Romana	450.000
44	Comune di Augusta (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggio ambientale	15.500
45	Comune di Avetrana (TA)	Sistemazione rete viaria	93.000
46	Comune di Baldissero d'Alba (CN)	Sistemazione e messa in sicurezza stabile Municipio/Scuola	42.000
47	Comune di Bari	Ristrutturazione sede e rinnovo parco antistante Conservatorio Nino Rota	373.000
48	Comune di Battaglia Terme (PD)	Messa a norma edificio scolastico Scuola Elementare Guglielmo Marconi	75.000
49	Comune di Bellano (LC)	Sistemazione lungolago e lido	46.500
50	Comune di Belmonte Mezzagno (PA)	Realizzazione impianto sportivo polivalente coperto	200.500
51	Comune di Benevello (CN)	Completamento rete fognaria di depurazione	60.500
52	Comune di Biassono (MI)	Riqualificazione funzionale e strutturale, messa in sicurezza palazzo comunale e restauro ingresso, giardini e reti tecnologiche di Villa Verri	280.000
53	Comune di Bologna	Ristrutturazione sede Accademia Filarmonica Orchestra Mozart	373.000
54	Comune di Bologna	Ristrutturazione e restauro complesso conventualeS. Mattia	1.119.000
55	Comune di Borgone (TO)	Valorizzazione fontane storiche e lavatoi	18.500
56	Comune di Bottigliera Alta (TO)	Riqualificazione area urbana circostante Palazzo comunale	28.000
57	Comune di Brivio (Lecco)	Restauro Casa Museo Cesare Cantu'	93.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
58	Comune di Brugnato (SP)	Internventi di manutenzione e restauro ex cinema teatro Iris	214.000
59	Comune di Busto Arsizio (VA)	Centro regionale di documentazione e coordinamento degli studi sulle lingue parlate, dialetti, letterature e storia della Lombardia	280.000
60	Comune di Calvisano (BS)	Ristrutturazione Parrocchia San Silvestro	56.000
61	Comune di Cambiago (MI)	Nuova Piazza del Comune con parco pubblico e percorsi ciclo-pedonali attrezzati ed aree verdi	233.000
62	Comune di Campodoro (PD)	Ristrutturazione scuola elementare Frazione Bevadoro	46.500
63	Comune di Camposanpiero (PD)	Restauro antica filanda	233.000
64	Comune di Capalbio (GR)	Completamento piazza C. Giordano	46.500
65	Comune di Cappella Maggiore (TV)	Ristrutturazione Casa dell'Antonia e realizzazione centro culturale	40.000
66	Comune di Cappella Maggiore (TV)	Spostamento cabina elettrica insistente su asilo nido	28.000
67	Comune di Carate Brianza (MI)	Interventi ed eventi dell' ambiente e dei beni culturali al fine della coesione sociale	93.000
68	Comune di Carceri (PD)	Restauro palestra	140.000
69	Comune di Carimate (CO)	Riqualificazione Piazza Castello	140.000
70	Comune di Carloforte (CA)	Contributo per organizzazione delle giornate del Cinema del Mediterraneo	46.500
71	Comune di Carloforte (CA)	Ristrutturazione Chiesa Parrocchiale San Pietro	205.000
72	Comune di Caronno Varesino (VA)	Ristrutturazione scuola elementare Sacco	280.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
73	Comune di Cartura (PD)	Recupero spazio verde e percorsi pedonali	74.500
74	Comune di Casacalenda (CB)	Sistemazione viabilità interna	56.000
75	Comune di Casal Serugo (PD)	Realizzazione Auditorium	168.000
76	Comune di Casalmaggiore (CR)	Opere Varie di risanamento e ristrutturazione organo Parrocchia Santo Stefano	140.000
77	Comune di Casamassima (BA)	Contributo Università LUM	200.000
78	Comune di Caserta	Interventi di restauro del centro storico di Caserta vecchia	300.000
79	Comune di Casoria (NA)	Risanamento conservativo e messa in sicurezza Fondazione Pia Casa Arcivescovile per sordomuti	196.000
80	Comune di Castagnaro (VR)	Ristrutturazione e messa in sicurezza del Teatro	102.500
81	Comune di Castelfranco di Sopra (AR)	Per recupero e restauro Badia di Goffena	46.500
82	Comune di Castelmauro (CB)	Sistemazione viabilità interna	46.500
83	Comune di Castelvecchio Subequo (AQ)	Ristrutturazione e rimodulazione della vecchia struttura adibita a piscina	46.500
84	Comune di Cerea (VR)	Recupero conservativo e valorizzazione Palazzo Medici Bresciani	46.500
85	Comune di Cernobbio (CO)	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede Canottieri Cernobbio (Como)	84.000
86	Comune di Cinisi (PA)	Progetto Via del Mare	2.500.000
87	Comune di Cinto Caomaggiore (VE)	Ristrutturazione edificio storico Palazzo comunale	326.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
88	Comune di Cissone (CN)	Pavimentazione strada comunale Meretta	23.000
89	Comune di Coazze (TO)	Nuova struttura Parco comunale	28.000
90	Comune di Cologno al Serio (BG)	Nuovo centro sportivo; realizzazione campo di calcio e completamento viabilità e parcheggi	233.000
91	Comune di Como	Ristrutturazione Circolo anziani "Combattenti e reduci". Palazzo Lucini, 2° lotto	420.000
92	Comune di Como	Manutenzione struttura e rifacimento campo erba sintetica del campo sportivo di Via Ostinelli Sagnino	261.000
93	Comune di Como	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede Canottieri Lario (Como)	117.000
94	Comune di Como	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede Como Nuoto (Como)	102.500
95	Comune di Conca Marise (VR)	Riordino centro urbano Località Capitello	93.000
96	Comune di Copertino (LE)	Restauro e recupero del Palazzo Briganti	300.000
97	Comune di Corato (BA)	Restauro immobile ex sede del liceo "A. Oriani"	550.500
98	Comune di Corte Franca (BS)	Nuova struttura polifunzionale per attività scolastica	93.000
99	Comune di Crocetta del Montello (TV)	Costruzione del centro di cultura di Crocetta del Montello	130.000
100	Comune di Due Carrare (PD)	Completamento per il riutilizzo della ex scuola elementare San Giorgio	75.000
101	Comune di Este (PD)	Interventi di restauro del Museo nazionale atestino	100.000
102	Comune di Faggeto Lario (CO)	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede Centro sportivo polifunzionale Faggeto Lario (Como)	56.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
103	Comune di Faggiano (TA)	Sistemazione rete viaria	47.000
104	Comune di Feltre (BL)	Completamento Teatro La Scena Piccola Fenice	466.500
105	Comune di Follina (TV)	Lavori di rifacimento marciapiede di Via Pallade	56.000
106	Comune di Fonte (TV)	Messa a norma della scuola media di Fonte	93.000
107	Comune di Francica (VV)	Sistemazione viabilità centro abitato	46.500
108	Comune di Francofonte (SR)	Realizzazione Palazzo di cultura, ballo, cinema, biblioteca	46.500
109	Comune di Galzignano (PD)	Pista ciclabile Strada Galzignano-Battaglia Strada Provinciale 25	47.000
110	Comune di Genova	Recupero Area per miglioramento viabilità strada di Liquezzi	186.500
111	Comune di Germagnano (TO)	Ristrutturazione e recupero architettonico Teatro Console	121.500
112	Comune di Giaveno (TO)	Contributo per la ristrutturazione del Campo sportivo di Via Beale	56.000
113	Comune di Giovinazzo (Bari)	Realizzazione Palestre scuole elementari "Giovanni XXIII" e "San Giovanni Bosco"	700.000
114	Comune di Giuliano (SA)	Ristrutturazione ed ampliamento Biblioteca Comunale	326.000
115	Comune di Gorga (RM)	Circonvallazione EST aree a parcheggio e realizzazione di percorso religioso	370.000
116	Comune di Gorga (ROMA)	Recupero piazza pubblica con ristrutturazione fabbricato esistente	186.500
117	Comune di Guanzate (CO)	Ristrutturazione scuola elementare S. Giovanni Bosco	130.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
118	Comune di Guspini (CA)	Valorizzazione e funzionalizzazione del sistema Museale Comunale	280.000
119	Comune di Gussola (CR)	Riqualificazione ed arredo urbano Piazza Comaschi	93.000
120	Comune di Isorella (BS)	Ristrutturazione e messa in sicurezza S. Maria Annunciazione	46.500
121	Comune di Jappolo (VV)	Recupero e restauro Chiesa S. Maria Immacolata di Coccorinello	46.500
122	Comune di Lanzo d'Intelvi (CO)	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede Centro Sportivo Lanzo d'Intelvi (Como)	98.000
123	Comune di Legnano (MI)	Costruzione Pinacoteca Castello di San Giorgio	420.000
124	Comune di Leno (BS)	Ristrutturazione facciata, tetto e sacrestia Parrocchia SS. Pietro e Paolo	70.000
125	Comune di Lenola (LT)	Costruzione centro culturale e sociale	215.000
126	Comune di Lenola (LT)	Progetto preliminare e sistemazione Via Lago	229.000
127	Comune di Lequile (LE)	Recupero immobile ex fabbrica tabacchi Palazzo Paladini (di via Lombardia)	466.500
128	Comune di Lizzano (TA)	Sistemazione rete viaria	93.000
129	Comune di Loria (TV)	Restauro Villa Baroni	130.000
130	Comune di Luino (VA)	Completamento Centro Sportivo polifunzionale	233.000
131	Comune di Magliano Alfieri (CN)	Sistemazione area punto panoramico adiacente Castello Alfieri	42.000
132	Comune di Mapello (BG)	Realizzazione del nuovo Campus scolastico nel Comune di Mapello	93.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
133	Comune di Marnate (VA)	Restauro S.Pietro e Paolo	93.000
134	Comune di Marrubiu (OR)	Arredo urbano del Comune	420.000
135	Comune di Maruggio (TA)	Sistemazione rete viaria	47.000
136	Comune di Masera di Padova (PD)	Sicurezza stradale	75.000
137	Comune di Mattinata (FG)	Sistemazione strade rurali agro di Mattinata	186.500
138	Comune di Meduna di Livenza (TV)	Contributo per recupero urbano del centro strorico	270.500
139	Comune di Melilli (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggio ambientale	15.500
140	Comune di Mentana (ROMA)	Ristrutturazione e acquisto pertinenze di Palazzo Borghese	300.000
141	Comune di Messina	Progetto di manutenzione straordinaria del complesso Basiliano destinato ad oratorio della Parrocchia Santa Maria dei Giardini	140.000
142	Comune di Mezzenile (TO)	Acquisizione e ristrutturazione Castello Borgo Francesetti	65.500
143	Comune di Milano	Interventi ed eventi dell' ambiente e dei beni culturali della città di Milano al fine della coesione sociale	373.000
144	Comune di Minerbe (VR)	Parcheggio comunale	84.000
145	Comune di Montefiore Conca (RN)	Miglioramento viabilità	359.000
146	Comune di Montelepre (PA)	Parcheggio comunale	730.000
147	Comune di Montelupo Albese (CN)	Completamento realizzazione impianto illuminazione pubblica	42.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
148	Comune di Monticello (LC)	Realizzazione Centro Diurno Integrato	280.000
149	Comune di Nardò (LE)	Restauro e recupero del Palazzo di Città	300.000
150	Comune di Neviglie (CN)	Rifacimento pavimentazione parte centro storico	42.000
151	Comune di Nogarole (VI)	Strada Bertoli centro Alvese sistemazione ed asfaltatura	93.000
152	Comune di Novedrate (CO)	Riqualificazione urbana e ambientale della piazza Umberto I	140.000
153	Comune di Novi Ligure (AL)	Ristrutturazione, restauro conservativo, allestimento e completamento funzionale della Fondazione Teatro Romualdo Marenco	600.000
154	Comune di Ortezzano (AP)	Riconsolidamento edicificio proprietà comunale Via Giuseppe Carboni	140.000
155	Comuni di Ostuni (BR)	Completamento interventi di restauro Convento Monacelle	325.000
156	Comune di Palazzago (BG)	Riqualificazione nucleo storico "Burlino"	280.000
157	Comune di Passignano sul Trasimeno (PG)	Restauro, consolidamento e sistemazione della Rocca medievale di Passignano sul Trasimeno e annessi	850.000
158	Comune di Pavia	Ristrutturazione immobile Castello visconteo	326.500
159	Comune di Pecorara (PC)	Recupero ex Oratorio di Valle Renza	130.500
160	Comune di Pederobba (TV)	Impianti sportivi: Sistemazione spogliatoio e della pista atletica	112.000
161	Comune di Perugia	Restauro, ristrutturazione e adeguamento della Chiesa di Fra Bevignate	500.000
162	Comune di Petrizzi (CZ)	Rifacimento copertura Chiesa SS. Trinita'	46.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
163	Comune di Pian di Scò (AR)	Ristrutturazione ex Filarmonica	158.500
164	Comune di Piancogno (BS)	Progetto esecutivo adeguamento alle norme antincendio degli edifici scolastici pubblici del Comune	84.000
165	Comune di Pove del Grappa (VI)	Completamento scuola elementare	93.000
166	Comune di Pramaggiore (VE)	Sistemazione dell'edificio della Castellina (sec: XV) per realizzazione di un ostello e di un centro culturale	326.500
167	Comune di Prato	Restauro Palazzo Pretorio	326.000
168	Comune di Pressana (VR)	Lavori di sistemazione viaria	23.250
169	Comune di Priolo (SR)	Dotazione di sistemi di analisi multigas basati su tecnologie innovative per monitoraggio ambientale	15.500
170	Comune di Ragalna (CT)	Miglioramento viabilità	457.000
171	Comune di Reano (TO)	Arredo urbano e illuminazione	18.500
172	Comune di Revine Lago (TV)	Restauro filologico e rifunzionalizzazione Casa Canonica Di Lago in centro culturale	140.000
173	Comune di Rocca d'Aspide (SA)	Ponte sul fiume Calore	140.000
174	Comune di Roccapriora (RM)	Messa in sicurezza degli incroci a raso SS 215 Via Tuscolana	325.000
175	Comune di Roddi (CN)	Sistemazione, pavimentazione e messa in sicurezza muro di sostegno Piazza Parrocchiale	42.000
176	Comune di Rovello Porro (CO)	Ristrutturazione cappella adiacente Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo	186.500
177	Comuni di Roveredo di Guà (VR)	Lavori di sistemazione viaria	23.250

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
178	Comune di Saccolongo (PD)	Pista ciclabile di Via Bellinaro	75.000
179	Comune di Salzano (VE)	Recupero archeologia industriale ex filanda	250.000
180	Comune di Sambuca di Sicilia (AG)	Interventi di restauro di opere di Frà Felice da Sambuca e mostra espositiva per 2° centenario della morte	46.500
181	Comune di Sandorligo della Valle (TS)	Ristrutturazione centro didattico, museale e teatrale	74.500
182	Comune di Sanfrè (CN)	Completamento marciapiede Via Circonvallazione	42.000
183	Comune di Sant'Agata Militello (ME)	Contributo per Uffici Palazzo di Giustizia	457.000
184	Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO)	Consolidamento strutturale ponte fiume Lambro in località zona industriale Maiano	46.500
185	Comune di Sant'Anna di Stazzena (LU)	Parco della Pace	233.000
186	Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB)	Sistemazione viabilità interna	46.500
187	Comune di Sangano (TO)	Ristrutturazione scuola materna	28.000
188	Comune di Sarmede (TV)	Costruzione del centro culturale	130.000
189	Comune di Sarsina (BO)	Copertura mobile Arena Plautina	298.000
190	Comune di Savigliano (CN)	Restauro Palazzo Muratori Cravelta	93.000
191	Comune di Sciacca (AG)	Manutenzione straordinaria copertura Basilica Maria SS. del Soccorso	168.000
192	Comune di Selvazzano (PD)	Acquisto e restauro Villa Melchiorre Cesarotti	811.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
193	Comune di Serra S. Bruno (VV)	Rifacimento copertura del Museo della Certosa	112.000
194	Comune di Simbario (VV)	Interventi di manutenzione Chiesa Matrice	15.000
195	Comune di Somano (CN)	Completamento Centro Polifunzionale per lo sport ed il tempo libero	42.000
196	Comune di Sortino (SR)	Salvaguardia e cura dell' ambiente del territorio	46.500
197	Comune di Sortino (SR)	Progettazione e costruzione parco urbano Teatro in Contrada Monticelli (Porta Ingresso a Pantalica ed alla Valle dell'Anapo)	65.000
198	Comune di Stia (Arezzo)	Centro scolastico intercomunale con Comune di Pratovecchio	280.000
199	Comune di Sulmona (AQ)	Copertura della rotonda del cortile e ristrutturazione di palazzo San Francesco	280.000
200	Comune di Taranto	Interventi di tutela, bonifica e valorizzazione AffaccioMar Piccolo della Citta' Vecchia di Taranto	205.000
201	Comune di Tarzo (TV)	Costruzione del centro culturale associativo	130.000
202	Comune di Teglio Veneto (VE)	Realizzazione di pista ciclabile e area attrezzata lungo percorso su roggia Versiola	326.500
203	Comune di Teolo (PD)	Pista ciclabile Via delle Terme Strada Provinciale 25	75.000
204	Comune di Tombolo (PD)	Rifacimento Piazza Pio X	93.000
205	Comune di Torino	Ristrutturazione della ex alazzina CNR di via Onorato Vigliani, 104 e costituzione della "Casa del Libro e della cultura"	600.000
206	Comune di Torino di Sangro (CH)	Recupero complesso San Felice per realizzazione centro culturale e Ostello	560.000
207	Comune di Trana (TO)	Illuminazione via Roma	28.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
208	Comune di Treiso (CN)	Sistemazione piazza comunale	42.000
209	Comune di Trezzo Tinella (CN)	Sistemazione ed arredo Sede municipale	42.000
210	Comune di Ururi (CB)	Sistemazione viabilità interna	56.000
211	Comune di V0' (PD)	Pista ciclabile in Via 4 Novembre	47.000
212	Comune di Valgioie (TO)	Asfaltatura fraz. Tortorello e Mulino	18.500
213	Comune di Vallelonga (VV)	Manutenzione straordinaria Basilica Maria SS. di Monserrato	46.500
214	Comune di Valmadrera (LC)	Realizzazione Centro culturale Fatebenefratelli	74.500
215	Comune di Verona	Restauro conservativo Pantheon S. Maria in Stelle	420.000
216	Comune di Verona	Interventi di restauro del Palazzo dell'Accademia di agricoltura, scienza e lettere	100.000
217	Comune di Veronella (VR)	Lavori di sistemazione viaria	23.250
218	Comune di Vezza d'Oglio (BS)	Edilizia sportiva	93.000
219	Comune di Vezzo d'Alba (CN)	Sistemazione strade comunali	42.000
220	Comune di Vigevano (PV)	Collegamento strada statale 494 con frazione Morsella in corso di realizzazione	93.000
221	Comune di Villa Bartolomea (VR)	Restauro conservativo, recupero funzionalità e sistemazione parco del complesso comunale "Villa Ghedini"	46.500
222	Comune di Villafranca Sicula (AG)	Restauro arredi sacri Parrocchia Maria SS. della Catena	18.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
223	Comune di Villafranca Tirrena (Messina)	Realizzazione parcheggio nella frazione Calvaruso	112.000
224	Comune di Villafranca Tirrena (MS)	Realizzazione Piazza santissima Annunziata nella frazione Castello	93.000
225	Comune di Villavallelonga (AQ)	Consolidamento e restauro chiesa SS. Leucio e Nicola e Chiesa Madonna delle Grazie	75.000
226	Comune di Zapponeta (FG)	Completamento rete viaria a servizio dell'abitato	224.000
227	Comune di Zimella (VR)	Lavori di sistemazione viaria	23.250
228	Comune di Zoagli (GE)	Rifacimento e prolungamento passeggiata a mare	140.000
229	Comune di Zungri (VV)	Recupero e ristrutturazione immobile ex asilo comunale	46.500
230	Comuni di Zungri (VV)	Riparazione Chiesetta cimitero comunale	15.000
231	Comunità Montana dei Monti Lattari - Penisola Sorrentina	Viabilità rurale Via San Filippo - Via Avigliano (Vico Equense)	185.000
232	Comunità Montana dei Monti Lattari - Penisola Sorrentina	Viabilità rurale Via Gesine (Piano di Sorrento)	200.000
233	Confraternita di Ponte Rosciano (PG)	Restauro degli affreschi della Chiesa di Ponte Rosciano	300.000
234	Confraternita di S. Onofrio e della Addolorata - Castellana Grotte (BA)	Manutenzione e restauro	224.000
235	Confraternita Scolopi di Cagliari	Restauro facciata e interni Chiesa San Giuseppe - Quartiere storico Castello	300.000
236	Conservatorio di Milano	Ristrutturazione	457.000
237	Cooperativa sociale VITA (VR)	Restauro dei libri storici della Biblioteca civica del comune di Verona	100.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
238	Curia Arcivescovile Benevento	Ristrutturazione Chiesa Santa Maria Di Costantinopoli nel Comune di Calvi (BN)	65.000
239	Curia Vescovile di Avezzano Diocesi dei Marsi (AQ)	Restauro chiesa S. Antonio e S. Lorenzo nel Comune di Capistrello (AQ)	23.500
240	Curia Vescovile di Avezzano Diocesi dei Marsi (AQ)	Restauro Chiesa Santa Maria Nuova, Chiesa San Rocco e Chiesa Santa Maria delle Grazie Lorenzo nel Comune di Collelongo (AQ)	46.500
241	Curia Vescovile di Avezzano Diocesi dei Marsi (AQ)	Interventi strutturali Chiesa San Pio X nel Comune di Avezzano (AQ)	28.000
242	Diocesi Cesena - Sarsina (FO)	Restauro campanile Chiesa San Zenone	100.000
243	Diocesi Cesena - Sarsina (FO)	Restauro Chiesa Santa Maria Annunciata in Monte Sorbo	50.000
244	Diocesi di Ragusa	Contributo per il restauro della Biblioteca Diocesana di Ragusa	49.200
245	Diocesi di Tivoli (ROMA)	Restauro cattedrale di San Lorenzo	500.000
246	Direzione regionale beni culturali e paesaggistici del Lazio (ROMA)	Interventi straordinari per il restauro e la valorizzazione di complessi artistici presso le sedi di organi costituzionali, la cui necessità ed urgenza sia già stata individuata	3.000.000
247	Ente morale Abate Mastroddi nel Comune di Rocca di Botte (AQ)	Restauro e conservazione Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostoli nel Comune di Rocca di Botte	37.000
248	Ente morale provincia di Calabria Frati minori cappuccini a Rombiolo (VV)	Riparazione solaio Convento cappuccini	15.000
249	Ente Pia Associazione Maschile Opera di Maria (PAMOM) con sede a Rocca di Papa (ROMA)	Realizzazione Centro di formazione nella Regione Toscana	116.500
250	Ente Pia Associazione Maschile Opera di Maria (PAMOM) con sede a Rocca di Papa (ROMA)	Realizzazione Centro di formazione a Marsala (Trapani)	116.500
251	Fondazione "Il Museo della Stampa Jacopo da Fivizzano"	Completamento e funzionamento della sede del Museo della Stampa	280.000
252	Fondazione Accademia musicale chigiana - onlus (Siena)	Restauro e mantenimento Palazzi Chigi	186.500

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
253	Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento operaio e democratico	Adeguamento tecnologico della sede	46.500
254	Fondazione Arturo Toscanini (PR)	Acquisto e ristrutturazione sede	550.000
255	Fondazione Cuore Immacolato di Maria "Rifugio delle Anime" nel Comune di Mileto Frazione Paravati (VV)	Recupero e ristrutturazione sede della Fondazione Cuore Immacolato di Maria "Rifugio delle Anime"	65.000
256	Fondazione Sacro Cuore di Cesena (FO)	Ristrutturazione Palazzo Nadiani di Cesena	150.000
257	Istituto "Luigi Sturzo"- ROMA	Ristrutturazione archivi	93.000
258	Istituto Nazionale di Studi "Oriente e Occidente" (ROMA)	Acquisto e ristrutturazione sede	886.000
259	Istituto Regionale per la Cultura Istriano, fiumano dalmata (TS)	Contributo per la realizzazione del Museo della civiltà Istriana, giuliana, dalmata	364.000
260	Istituto storico per il pensiero liberale e lo studio delle classi dirigenti (ROMA)	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sede	354.000
261	Ministero per i beni e le attività culturali	Concorso al finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di interventi per la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale attraversata dall'antico percorso della Via Francigena	300.000
262	Ministero per i beni e le attività culturali	Concorso al finanziamento degli interventi compresi nell'Accordo di programma quadro di cui all'art. 2, c. 303, della L. n. 662 del 1996 per la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'antico percorso della Via Appia da Roma a Brindisi	300.000
263	Opera delle Mura (LU)	Recupero Mura urbane	1.200.000
264	Opera diocesana Madonna della fiducia - San Lazzaro di Savena (BO)	Interventi di ampliamento e ristrutturazione vecchio stabile già adibito a collegio universitario internazionale	550.000
265	Opera Salesiana Divina Provvidenza nel Comune di Marsala (TP)	Realizzazione campo di calcetto	46.500
266	Parroccchia Santa Maria Costantinopoli Bisceglie (BA)	Restauro	600.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
267	Parrocchia - Duomo di Sant'Andrea - Portogruaro (VE)	Messa a norma delgi impianti elettrici del Duomo	112.000
268	Parrocchia "Maria SS. delle Grazie" - (PA)	Lavori di manutenzione e ristrutturazione della Chiesa	84.000
269	Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso - Cucciago (CO)	Costruzione salone polivalente e nuovo campo sportivo	140.000
270	Parrocchia del Rosario a Tropea (VV)	ristrutturazione sagrestia	10.000
271	Parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Montebelluno (TV)	Restauro santuario Chiesa di Santa Maria in Colle	90.000
272	Parrocchia della Madonna della Neve di Robella - Sanfront (CN)	Restauro conservativo della Cappella di San Chiaffredo di Bollano	50.000
273	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Blessaglia - Pramaggiore (VE)	Restauro della chiesa parrocchiale	280.000
274	Parrocchia di Bosco (PG)	Restauro tetto e consolidamento delle volte della chiesa parrocchiale	300.000
275	Parrocchia di Castelcucco (TV)	Restauro Chiesa Santa Lucia	40.000
276	Parrocchia di Civitella Benazzone (PG)	Rifacimento delle capriate in legno e copertura della Chiesa parrocchiale	250.000
277	Parrocchia di San Giorgio Martire - Varzo (VB)	Messa in sicurezza e restauro Oratorio L'Annunziata di Riceno	65.000
278	Parrocchia di San Giovanni Battista di Centallo (CN)	Restauro conservativo della Chiesa di San Giovanni Battista decollato (detta Chiesa bianca)	200.000
279	Parrocchia di San Giovanni Rotondo in San Filippo Neri (PG)	Restauro facciata affreschi e opere d'arte	400.000
280	Parrocchia di San Giulio Cavenago Brianza (MI)	Ristrutturazione conservativa Chiesa di Santa Maria in Campo	93.000
281	Parrocchia di San Gregorio Magno a San Gregorio d'Ippona (VV)	Manutenzione facciata esterna	15.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
282	Parrocchia di San Martino di Cornuda (TV)	Recupero e restauro del compendio Santuario Madonna della Rocca di Cornuda	40.000
283	Parrocchia di San Michele Arcangelo di Caselle di Altivole (TV)	Restauro Villa Pasqualigo	40.000
284	Parrocchia di San Silvestro Papa Comune di Montazzoli (CH)	Consolidamento Chiesa di San Silvestro Papa	93.000
285	Parrocchia di San Vitale -Ceggia (VE)	Sistemazione delle opere parrocchiali	93.000
286	Parrocchia di San Vittore a Rho (MI)	Ristrutturazione canonica parrocchiale	50.000
287	Parrocchia di Santa Margherita di Paesana (CN)	Restauro conservativo della Cappella della Madonna dell'oriente	50.000
288	Parrocchia di Santa Maria della Scala (NA)	Intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria della Scala	88.500
289	Parrocchia di Santa Maria dell'Aiuto (NA)	Opere di restauro e consolidamento ed adeguamento barriere architettoniche Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto	93.000
290	Parrocchia di Santa Maria di Montesanto (NA)	Interventi di consolidamento e restauro della Cupola della Navata Centrale e della facciata Chiesa di Santa Maria di Montesanto	112.000
291	Parrocchia di Santa Maria Giai - Gruaro (VE)	Sistemazione del sagrato e dell'area antistante la parrocchia	46.500
292	Parrocchia di Santa Maria in Lison - Portogruaro (VE)	Completamento del restauro della chiesa parrocchiale	121.000
293	Parrocchia di SS. Maria e Leonardo in Fontignano (PG)	Restauro e messa in sicurezza della Chiesa Madonna delle Grazie - Monte Petriolo	450.000
294	Parrocchia Gesù Buon Pastore - ROMA	Realizzazione centro giovanile	56.000
295	Parrocchia Maria Santissima Addolorata a Soverato Superiore (CZ)	Lavori di manutenzione straordinaria	15.000
296	Parrocchia Maria Santissima della Pieta' a Maierato (VV)	Restauro chiesa	12.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
297	Parrocchia Moriago della Battaglia (TV)	Restauro affreschi del tempio votivo	40.000
298	Parrocchia Natività Beata Vergine Maria - Ruffano (LE)	Bonifica e restauro funzionale sotterranei della chiesa	121.000
299	Parrocchia Natività Maria Vergine a Nardodipace (VV)	Restauro statua lignea	15.000
300	Parrocchia S. Maria Assunta - Foza (VI)	Restauro della chiesa	140.000
301	Parrocchia San Bartolomeo Apostolo Masi (PD)	Costruzione campanile	93.000
302	Parrocchia San Basilio Magno a Cessaniti (VV)	Lavori di ristrutturazione	12.000
303	Parrocchia San Domenico Acquaviva Fonti (BA)	Restauro	650.000
304	Parrocchia San Donato Vescovo e Martire di Gardignano di Scorzé (VE)	Sistemazione dell'antico sagrato della Chiesa Parrocchiale	30.000
305	Parrocchia San Giovanni Maria Viannej (PA)	Contributo per la realizzazione dei lavori di manutenzione della Parrocchia	195.000
306	Parrocchia San Martino di Negrar (VR)	Restauro della Chiesa	300.000
307	Parrocchia San Martino Masera (VB)	Restauro e conservazione Chiesa di San Martino	9.300
308	Parrocchia San Michele Arcangelo Terlizzi (BA)	Centro Parrocchiale	1.100.000
309	Parrocchia San Nicola a Gasperina (CZ)	Ristrutturazione interna	10.000
310	Parrocchia San Nicolao BORGIALLO (TO)	Ristrutturazione Casa Parrocchiale da adibire a Centro Giovanile Intercomunale	261.000
311	Parrocchia San Teodoro a Nardodipace (VV)	Recupero beni ecclesiastici	15.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
312	Parrocchia Santa Cecilia del Comune di Villafranca Padovana	Ampliamento scuola materna ai Caduti	140.000
313	Parrocchia Santa Maria dei Latinis e San Sebastiano a Gerocarne (VV)	Restauro conservativo statue	15.000
314	Parrocchia Santa Maria del Soccorso a Sorianello (VV)	Restauro opere e oggetti sacri	14.000
315	Parrocchia Santa Maria della pace a Satriano (CZ)	Consolidamento fondamenta	10.000
316	Parrocchia Santa Maria di Romania a Tropea (VV)	Restauro tele	15.000
317	Parrocchia Santa Maria La Nova (VV)	Manutenzione straordinaria facciata	12.000
318	Parrocchia Santa Maria Mater Eclesie - ROMA	Realizzazione centro giovanile	70.000
319	Parrocchia Santa Maria Mediatrice (PA)	Recupero locali centro sociale	250.000
320	Parrocchia Santa Maria nascente a Settimo Milanese (MI)	Ristrutturazione Santuario di Vighignolo e riifacimento impianto di riscaldamento	7.500
321	Parrocchia Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola - ROMA	Realizzazione centro giovanile	70.000
322	Parrocchia Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione - ROMA	Realizzazione centro giovanile	70.000
323	Parrocchia Sant'Ambrogio ad Nemus - Ronco Briantino (MI)	Restauro conservativo antica Chiesa Parrocchiale sconsacrata	140.000
324	Parrocchia Santi Filippo e Giacomo a Limpidi di Acquaro (VV)	Sistemazione area prespiteriale	10.000
325	Parrocchia Santi Martiri Anaumiani a Legnano (MI)	Ristrutturazione soffitto chiesa	50.000
326	Parrocchia Santi Pietro e Paolo - ROMA	Realizzazione centro giovanile	70.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
327	Parrocchia Santissima Annunciata (CO)	Restauro e manutenzione basilica e oratorio	420.000
328	Parrocchia Santissima Annunziata a Isca Marina (CZ)	Ristrutturazione Chiesa San Michele Arcangelo	15.000
329	Parrocchia Santo Stefano a Nerviano (MI)	Restauro conservativo facciata Abbazia della Colorina	30.000
330	Parrocchia Santo Stefano Protomartire - Concordia Sagittaria (VE)	Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti dell'Oratorio di S. Stefano	186.500
331	Parrocchia Santo Stefano Protomartire - S. Stino di Livenza (VE)	Ristrutturazione dell' oratorio parrocchiale	280.000
332	Parrocchia Valla di Riese Pio X (TV)	Restauro - Chiesa parrocchiale	40.000
333	Pontificio Oratorio San Paolo - ROMA	Realizzazione centro giovanile	70.000
334	Provincia di Brescia	Intervento sulla ex strada statale 345 Val Trompia in località Sarezzo	93.000
335	Provincia di Frosinone	Ampliamento e sistemazione strada provinciale Marano	280.000
336	Provincia di Piacenza	Centro scolastico medie superiori (2° lotto) Istituto Tecnico Industriale di Fiorenzuolo d'Adda (PC)	93.000
337	Provincia di Treviso	Costruzione circonvallazione Comune di Riese Pio X	93.000
338	Provincia di Treviso	Interventi vari di recupero del patrimonio culturale, storico e artistico	93.000
339	Provincia di Varese	Recupero dipinti Borgo di Arcumeggia	233.000
340	Provincia di Vicenza	Realizzazione rotatoria tra la strada provinciale Cucinati nel Comune di Rossano Veneto	93.000
341	Provincia di Vicenza	Raddoppio del ponte in località San Lorenzo nel Comune di Solagna	93.000

Importo in euro

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2004
342	Santuario San Domenico a Soriano (VV)	Realizzazione monumento	15.000
343	Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia (NA)	Ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento dei locali destinati ad ospitare il "Museo storico e centro di documentazione del Teatro di San Carlo"	600.000
344	Unione dei comuni dei Monti Lattari	Potenziamento primo soccorso	75.000
345	Universita' Agraria di Civitella di Licenza (ROMA)	Ristrutturazione dell'edificio, pavimentazione, impianti elettrici	186.500
346	Università di Palermo	Ristrutturazione e adeguamento del Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina legale	280.000
		TOTALE	65.000.000

ELENCO 2

CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2-bis DEL DECRETO- LEGGE N. 7 DEL 2005, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 43 DEL 2005

(importi in euro)

	ENTE BENEFICIARIO	INTERVENTI	2005	2006	2007
01	Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo di Lecce	Realizzazione di progetti e spese di investimento	300.000	600.000	-
02	Associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese (GO)	Investimenti in impiantisica sportiva	100.000	100.000	-
03	Azienda ospedaliera di Sciacca	Banca del cordone ombelicale	1.000.000	500.000	500.000
04	Cinecittà Holding S.p.A.	Spese di investimento	-	6.000.000	-
05	Comune di Molfetta	Arredo urbano e realizzazione parcheggi	500.000	750.000	750.000
06	Consiglio nazionale delle ricerche	Ricerca scientifica relativa al Giubileo del K2 e nel quadro del partenariato internazionale promosso dalleNazioni Unite	1.350.000	1.350.000	1.350.000
07	Ente teatrale italiano	Interventi di consolidamento e restauro dei teatri in gestione	-	1.255.000	-
08	Ministero per i beni e le attività culturali	Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee	5.000.000	-	-
09	Ministero per i beni e le attività culturali	Restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia	1.000.000	-	-
10	Ministero per i beni e le attività culturali	Prosecuzione ed estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all'art. 13 della L. 8 novembre 2002, n. 264		1.200.000	-
11	Ministero per i beni e le attività culturali	Consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano (SP)	600.000	-	-
12	Ministero per i beni e le attività culturali	Piano nazionale per l'archeologia	-	12.000.000	-
13	Ministero per i beni e le attività culturali	Teatro Stabile sloveno di Trieste	380.000	-	-
		TOTALE	10.230.000	23.755.000	2.600.000

MODELLO A
(soggetti pubblici)

ENTE: ....
(denominazione)

ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

di cui all'art.2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

VISTO l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale ha autorizzato la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, e rinviato alle modalità di erogazione previste dal successivo comma 29;

VISTO il decreto ministeriale adottato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 29 dell'art.1 della citata legge n. 311 del 2004, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, con il quale sono stati individuati (elenchi nn. 1 e 2) gli interventi e gli enti destinatari dei predetti contributi statali, secondo le priorità fissate dal Parlamento, nonché lo schema di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'erogazione del contributo stesso, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B);

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ....
(cognome e nome)

ATTESTA

che il contributo statale attribuito per l'anno ....è stato impegnato, nel rispetto del termine stabilito dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, con riferimento all'intervento individuato nell'elenco............allegato al decreto ministeriale richiamato nelle premesse: (a)......................................
....
....

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni:

- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... *(indirizzo completo)*
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di .... : N° ....

ovvero (solo per gli enti non titolari di conto di tesoreria statale)

- Coordinate conto corrente bancario: CIN.........COD.ABI.........C.A.B............ N° ....
- N° conto corrente postale: .... (in alternativa al c/c bancario)

.................., ...
(luogo) *(data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) specificare l'intervento a cui si rifersice l'attestazione

MODELLO B
(soggetti privati)

ENTE: ....
(denominazione)

DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

di cui all'art.2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

VISTO l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale ha autorizzato la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni, e rinviato alle modalità di erogazione previste dal successivo comma 29;

VISTO il decreto ministeriale adottato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 29 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, con il quale sono stati individuati (elenchi nn. 1 e 2) gli interventi e gli enti destinatari del predetto contributo statale, secondo le priorità fissate dal Parlamento, nonché lo schema di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'erogazione del contributo stesso, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B);

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO ....
(cognome e nome)

DICHIARA

di destinare il contributo statale attribuito per l'anno........ esclusivamente al finanziamento dell'intervento individuato per questo ente nell'elenco .... allegato al decreto ministeriale richiamato nelle premesse: (a)..
....

Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le relative modalità di accredito:
- Esatta denominazione dell'ente: ....
- Sede legale dell'ente: .... *(indirizzo completo)*
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ....
- Coordinate relative al conto corrente bancario:
  CIN .... COD. ABI .... C.A.B. .... N. conto ....
- N° conto corrente postale: .... (in alternativa al c/c bancario)

....
(luogo) *(data)*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) specificare l'intervento a cui si rifersice la dichiarazione

05A06971

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Finanziario Comasco a r.l.», in Como, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Finanziario Comasco a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 01685050138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e:

la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960, domiciliata in Mariano Comense (Como), viale Lombardia, n. 58/A;

il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 2004, domiciliato in Rimini, via Pintor n. 2;

l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia), domiciliato in Firenze in via La Marmora n. 53, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06810

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Crecs Cooperativa di ricerca e consulenza storica», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Crecs Cooperativa di ricerca e consulenza storica», con sede in Bologna (codice fiscale 03178710376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970, domiciliato in Milano, via Nerino n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06811

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale cooperativa colline Val d'Orba soc. coop. r.l.», in Capriata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale cooperativa colline Val d'Orba soc. coop. r.l.», con sede in Capriata (Alessandria), costituita in data 18 gennaio 1957 con atto a rogito del notaio dott. Canessa Gian Battista di Alessandria, n. 63777 registro ditte del 20 febbraio 1957, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, ivi residente, via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06504

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Provinciale Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Provinciale Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita in data 7 dicembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Simoni di Viterbo, REA n. 80252, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bruno Franci, nato a Latera (Viterbo) il 9 dicembre 1958, con studio in Viterbo, via Monte Nevoso n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06505

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Italia 91 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Mentana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italia 91 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Mentana (Roma), costituita in data 6 marzo 1991 con atto a rogito del notaio dott. Ignazio Gandolfo di Roma, REA n. 729442, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966, con studio in Roma, piazza Sallustio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06506

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ururi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Ururi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ururi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ururi (Campobasso), costituita in data 8 febbraio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Carietto di Termoli (Campobasso), REA n. 80109, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Tirico Maddalena, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Silvi Marina (Teramo), via Leonardo da Vinci 54/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06507

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Educazione nuova società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Educazione nuova società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 28 giugno 1988 con atto a rogito del notaio dott. Fernando De Paola di Roma, REA n. 664268, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 18 agosto 1965, con studio in Roma, via delle Tortore n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06508

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.RA. (cooperativa ricerche aziendali) piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.RA. (cooperativa ricerche aziendali) piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Empoli (Firenze), costituita in data 31 maggio 1996, REA n. 476517, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ciardella Claudio, nato a Firenze il 24 marzo 1975, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06824

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e sviluppo», in Oria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, con il quale la società cooperativa «Lavoro e sviluppo», con sede in Oria (Brindisi), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Flavio Falconieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Flavio Falconieri comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Taurisano Giacomo, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Carlo Pisacane, n. 64, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e sviluppo», con sede in Oria (Brindisi) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 aprile 2003, in sostituzione del dott. Flavio Falconieri, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06825

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Europa 92», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, con il quale la società cooperativa «Europa 92», con sede in Cagliari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sandro Anedda ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Sandro Anedda comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marras Salvatore, con residenza in Nuoro, piazza S. Maria, n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Europa 92», con sede in Cagliari già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 aprile 2003, in sostituzione del dott. Sandro Anedda, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06826

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», in Magnolina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1994, con il quale la società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», con sede in Magnolina (comune Gavello) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Paolo Porzionato, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Paolo Porzionato comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mazzucato Marco, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo, n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», con sede in Magnolina (comune Gavello) Rovigo, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 novembre 1999, in sostituzione del rag. Paolo Porzionato, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06827

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora 95 - Soc. coop. a r.l. - S.c.r.l.», in Baronissi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale perle cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora 95 - Soc. coop. a r.l. - S.c.r.l.», con sede in Baronissi (Salerno), costituita in data 9 maggio 1995 con atto a rogito del notaio dr. Lucia Di Lieto di Nocera Inferiore (Salerno), REA n. 257560, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Aldo Perriello, nato a Campora (Salerno) il 31 luglio 1964, residente in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 203, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06828

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Becagli Facchinaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Becagli facchinaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 15 marzo 2001 con atto a rogito del notaio dott. Barnini Claudio di Firenze, n. REA 520910, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ciardella Claudio, nato a Firenze il 24 marzo 1975, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 3, ne è nomianto commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06829

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Marco Polo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Marco Polo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita in data 9 maggio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Vianini di Venezia-Mestre, n. 28024 del registro società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Mazzuccato Marco, nato a Padova il 17 dicembre 1970, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, ne è nomianto commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06830

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.T.E. - Cooperativa Trasporti Europei a r.l.», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1993 con il quale il dott. Settimio Paolo Barocci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.T.E. - Cooperativa Trasporti Europei a r.l., con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi residente in via Rimassa n. 45/18 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Settimio Paolo Barocci, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06791

DECRETO 14 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a r.l., in liquidazione, in Città S. Angelo e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Città S. Angelo (Pescara) Contrada Vertonica (codice fiscale 00107000689) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e i sigg.ri:

dott. Luigi Ucci, nato a Roma il 24 agosto 1969, residente a Lanciano (Chieti) c.da Torre Sansone, n. 96;

dott. Michele Pansino, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, residente a Lamezia Terme, via Cristoforo Colombo n. 9;

dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, con studio in Roma, via Giuseppe Palumbo, n. 3, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06808

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Poiana - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Genova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la sig.ra Annamaria Cernison è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Poiana - Soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi residente in via Rimassa, n. 45/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della sig.ra Annamaria Cernison, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06809

DECRETO 20 giugno 2005.

Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori di cooperative edilizie in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e di cooperative edilizie sciolte, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che prevede la liquidazione coatta amministrativa delle Società cooperative e dei loro consorzi;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza);

Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori;

Ravvisata la necessità di favorire, nelle procedure di liquidazione, una gestione delle procedure che si attenga il più possibile a criteri di equità e miranti al conseguimento dello scopo sociale, evitando l'insorgere di gravi conflittualità con il tenere conto delle primarie esigenze abitative dei soci pur nel rispetto dei criteri di concorsualità di cui alla vigente legge fallimentare;

Riconosciuta quindi l'opportunità di dover modificare in tal senso i criteri di calcolo del compenso dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, si dispone che, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile e nelle procedure di liquidazione a seguito di scioglimento ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile per atto d'autorità di società cooperative edilizie, laddove gli immobili abitativi facenti parte della massa attiva procedurale siano alienati in favore dei soci assegnatari, qualunque sia la forma giuridica prescelta per l'assegnazione, i criteri di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001 vengano applicati non in base all'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensì sulla base del valore catastale degli immobili alienati maggiorato del 5%.

Art. 2.

Rimangono invariati tutti gli altri criteri di cui al citato decreto ministeriale.

Roma, 20 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06520

DECRETO 20 giugno 2005

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Tessile di Soci - soc. coop. a r.l.», in Bibbiena, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:.

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Tessile di Soci - soc. coop. a r.l.», con sede in Bibbiena (Arezzo), (codice fiscale 00101300515) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Werther Badodi nato a Reggio Emilia il 18 giugno 1946, ivi domiciliato in via Sempre Verdi n. 3/1;

dott. Nicola Ermini nato a Firenze il 5 novembre 1958 ivi domiciliato in via delle Mantellate, 9;

avv. Umberto Galasso nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze in via La Marmora 53; ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 giugno 2005

Il sottosegretario di Stato: GALATI

05A06846

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° luglio 2005.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria, classe 47/S, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina veterinaria, classe 47/S;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 17 marzo 2005 con la quale il Ministero della salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea del settore sanitario, suggerisce di dare avvio ad una riduzione del numero delle immatricolazioni per il corso di laurea specialistica in questione;

Ritenuto di dover tener conto delle considerazioni espresse dal Ministero della salute, ma di non trascurare neppure lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità dei professionisti;

Visto il parere espresso in merito alla predetta offerta potenziale formativa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 23 maggio 2005;

Ritenuto di dover condividere le osservazioni di cui al citato parere circa la possibilità di accogliere l'offerta formativa espressa da ciascun ateneo, che pure segna un leggero ridimensionamento complessivo rispetto all'anno accademico precedente, in ragione della coerenza esistente con le risorse disponibili;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005-2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in 1512.

In particolare agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.415 posti ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 97 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO
AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA - CLASSE 47/S
ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Università	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	135
Bologna	150
Camerino	80
Catanzaro	25
Messina	100
Milano	190
Napoli "Federico II"	130
Padova	74
Parma	81
Perugia	95
Pisa	100
Sassari	45
Teramo	90
Torino	120
Totale	**1.415**

05A06747

DECRETO 1º luglio 2005.

Modifica al decreto 23 giugno 2005, relativo alla definizione del numero dei posti al corso di laurea in assistenza sanitaria, classe SNT/4 dell'Università di Padova, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, è stato determinato per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università;

Visto che l'Università degli studi di Padova ha evidenziato per le vie brevi in data 27 giugno 2005 che non risulta programmato il corso di laurea in assistenza sanitaria, classe SNT/4 per il quale il senato accademico, con delibera assunta nella seduta del 17 maggio 2005, aveva proposto un'offerta potenziale formativa per 25 studenti;

Visto che la mancata programmazione del corso citato deriva da un mero errore materiale;

Visto, peraltro che il predetto corso risulta regolarmente approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2005;

Visto che il fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2005, così come trasmesso dal Ministero della salute in data 23 maggio 2005, mette in luce per la figura dell'assistente sanitario una esigenza nazionale superiore all'offerta potenziale formativa complessivamente proposta da tutti gli atenei e che, in particolare la regione Veneto presenta esigenze pari all'offerta comunicata dall'Università di Padova;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005 al fine di definire presso l'Università degli studi di Padova anche il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in assistenza sanitaria, classe SNT/4,

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005 citato in premesse è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2005-2006 al corso di laurea in assistenza sanitaria, classe SNT/4 è rettificato da 214 a 239. In particolare il numero dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rettificato da 205 a 230.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005, relativamente all'Università degli studi di Padova viene inserita la definizione del numero dei posti disponibili per il seguente corso di laurea:

assistenza sanitaria, classe SNT/4: 25 posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A06748

DECRETO 1º luglio 2005.

Modifica al decreto 22 giugno 2005, concernente la definizione del numero dei posti del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, classe 4/S dell'Università di Catania, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, è stato determinato per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università;

Vista la comunicazione resa via fax dall'Università degli studi di Catania in data 20 giugno 2005 con la quale viene trasmessa la delibera assunta dal Consiglio della facoltà di ingegneria nella seduta del 15 giugno 2005 relativa alla programmazione, tra l'altro, degli accessi al corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura;

Tenuto conto che l'offerta potenziale formativa proposta fa riferimento ai parametri di cui alla citata legge n. 264/1999;

Considerato che il predetto corso di laurea specialistica è stato programmato a livello nazionale, anche per l'anno accademico 2004-2005;

Visto che, in ragione delle risorse disponibili, l'Ateneo di Catania ha proposto un'offerta potenziale formativa ridotta rispetto al precedente anno accademico e che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con parere in data 30 giugno 2004, si era espresso favorevolmente sulle proposte quantitative dei singoli Atenei;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 22 giugno 2005 al fine di definire presso la facoltà di ingegneria degli studi di Catania anche il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura,

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 giugno 2005 citato in premesse è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2005-2006 ai corsi finalizzati alla formazione di architetto è rettificato da 10.033 a 10.133. In particolare il numero dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rettificato da 9.559 a 9.659, mentre il numero destinato agli studenti stranieri residenti all'estero è rettificato da 474 a 475.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 22 giugno 2005 relativamente all'Università degli studi di Catania viene inserita la definizione del numero dei posti disponibili per il seguente corso di laurea specialistica:

ingegneria edile-architettura, classe 4/S: 100 posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A06749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2005.

Rettifica del decreto 28 febbraio 2005 recante: «Scioglimento di sei società cooperative».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il D.D. n. 17 del 28 febbraio 2005 con cui si è provveduto allo scioglimento di numero sei società cooperative ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che per mero errore materiale si è proceduto allo scioglimento della società cooperativa Acli Comunale VIII, in luogo della società cooperativa Acli Comunale VII;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica di cui in narrativa;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Acli Comunale VII, con sede in Roma, costitutita per rogito notaio Foglia Luigi Uriele in data 27 luglio 1970, rep. 10234, reg. soc. 2840, tribunale di Roma, BUSC 19722, codice fiscale 097022090589.

La revoca del decreto n. 17 del 28 febbraio 2005 esclusivamente nella parte relativa allo scioglimento disposto nei confronti della società cooperativa Acli Comunale VIII.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A06541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 giugno 2005.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS. (Deliberazione n. 239/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 22 giugno 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 214 del 15 settembre 2003 e, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio maggio 2004, n. 116;

Vista la determina n. 1/04 del 27 maggio 2004 recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera 118/04 CONS», pubblicata tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2004 n. 132, e le successive determine n. 2/04, n. 1/05, pubblicate tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente in data 23 agosto 2004, n. 197 e 14 febbraio 2005, n. 36, e la determina n. 2/05, attualmente in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tramite avviso;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2004, n. 241;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 gennaio 2005, n. 16;

Vista la delibera n. 425/04/CONS del 9 dicembre 2004, recante «Sospensione dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS relativa all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)»;

Visto che il nuovo Consiglio dell'Autorità si è insediato in data 16 maggio 2005;

Considerato che i contributi pervenuti in occasione delle consultazioni pubbliche sull'identificazione ed analisi dei mercati determinano la necessità di alcuni complessi approfondimenti istruttori anche in relazione a taluni elementi aggiuntivi sottoposti all'attenzione dell'Autorità;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 118/04/CONS, e successive modificazioni, al fine di completare gli adempimenti inerenti ai procedimenti in corso;

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. Il termine di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera n. 118/04/CONS, successivamente prorogato con le delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004 e n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, è prorogato di centoventi giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 giugno 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A06845

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Approvazione della fusione per incorporazione di Helvetia Life S.p.a. in Helvetia Vita S.p.a., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 2357).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lett. *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima parere al Presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove forme statutarie;

Visto il decreto ministeriale di autorizzazione in data 2 novembre 1987 ed i successivi provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I (vita umana) e assicurativa negli altri rami vita riguardanti Helvetia Vita S.p.a., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21;

Visto il decreto ministeriale di autorizzazione in data 29 aprile 1992 ed i successivi provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita riguardanti Helvetia Life S.p.a., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21;

Viste le istanze del 14 aprile 2005 e la relativa documentazione allegata, con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Helvetia Life S.p.a. in Helvetia Vita S.p.a. con le relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti da ultimo in data 14 giugno 2005;

Viste le delibere assunte in data 5 aprile 2005 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Helvetia Vita S.p.a. e di Helvetia Life S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel Registro delle imprese di Milano in data 8 aprile 2005;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 giugno 2005;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione di Helvetia Life S.p.a. in Helvetia Vita S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il presidente: GIANNINI

05A06790

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 giugno 2005, n. **24.**

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi I semestre e revisione budget anno 2005.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato: Gabinetto, Servizi di controllo interno, Direzioni generali

Alle Amministrazioni autonome

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Alla Corte dei conti

Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Istituto nazionale di statistica

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa, e, ove occorresse, di adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella tabella *B*, allegata al decreto legislativo medesimo - così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 - che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del I semestre 2005 si effettua per natura di costo delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le Missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

Nell'ambito del progressivo completamento del sistema di contabilità economica, nella presente fase di rilevazione, i Centri di costo procedono, per la prima volta, alla quantificazione dei costi al terzo livello del Piano dei conti, come peraltro, è già stato previsto per la formulazione del budget 2006; a tal fine nell'unita nota tecnica sono illustrate le relative modalità operative.

I Centri di costo di ciascuna Amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti Centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

In tale contesto, inoltre, ogni centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni concernenti l'impiego dei criteri adottati per la ripartizione delle quote dei costi comuni.

Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel I semestre e per procedere alla revisione del budget, i Centri di costo fanno riferimento al Manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le Amministrazioni pubbliche, in un quadro di generale stabilità metodologica e contabile in un'ottica di consolidamento dei costi di tutta la pubblica Amministrazione.

4. La tempestività delle rilevazioni dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, nel rispetto dei termini previsti nell'unito Calendario degli adempimenti, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia per la strumentalità delle informazioni che produce.

In relazione a quanto esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di dotarsi di idonee risorse umane e strumentali e, in particolare di quelle informatiche anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (*ex* decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

5. In relazione all'importanza che assumono le informazioni economiche, questa fase del processo richiede il massimo impegno, il rispetto rigoroso dei termini e la fattiva partecipazione di tutte le strutture interessate.

Per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi è possibile fare riferimento al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web (tel. 06/4761- 4081/4613/4698/4699; fax 06/4761- 4765/6421; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

La presente circolare è disponibile sul portale di Contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it (scegliendo «Contabilità economica») oppure tramite la home page del sito www.mef.gov.it (scegliendo «Dipartimenti», «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato»).

Roma, 27 giugno 2005

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Allegato n. 1

RILEVAZIONE DEI COSTI I SEMESTRE E REVISIONE DEL BUDGET 2005

CALENDARIO E NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dal **4 luglio 2005** - data di apertura del sistema informativo di Contabilità economica - procederanno all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi relativi al I semestre e di revisione del budget 2005 ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **inderogabilmente entro il 22 luglio 2005**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti **inderogabilmente entro il 28 luglio 2005.**

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare sul portale di Contabilità Economica – parte riservata - i report di gestione e di revisione del budget, per ciascun Centro di costo.

SEZIONE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI

1. Regole e principi contabili

Per la rilevazione dei costi del I semestre 2005 e la revisione del budget relativo allo stesso anno, le Amministrazioni centrali dello Stato hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e il connesso Piano dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, è necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi, in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

A tale proposito il **Manuale dei principi e delle regole contabili** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, per quanto riguarda i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica analitica.

Il Manuale ed il Piano dei conti possono essere consultati sul portale di contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet **www.rgs.mef.gov.it** (scegliendo "Contabilità Economica"), oppure tramite la Home Page del sito **www.mef.gov.it**. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

2. Correlazione fra la fase di rilevazione dei costi del I semestre e quella di revisione del budget 2005

Con la revisione del budget i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni dei costi formulate, in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad esse assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Questa operazione si basa:

a) sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel primo semestre dell'esercizio (rilevazione dei costi del I semestre);

b) sulla riconsiderazione degli altri fattori che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2005. Dovranno, cioè, essere considerate le variazioni del quadro

normativo ed organizzativo di riferimento, nonché le variazioni delle risorse finanziarie assegnate, dato che l'utilizzo delle risorse è legato anche alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione.

Qualora, cioè, fossero intervenute delle variazioni negli stanziamenti dei capitoli che finanziano i costi previsti per il 2005, ad esempio consumi intermedi ed i investimenti, i Centri di costo dovranno tenerne conto nell'effettuare l'aggiornamento delle previsioni economiche.

3. Strutture organizzative di riferimento

Le strutture con cui si procederà alla rilevazione dei costi del I semestre e alla revisione del budget 2005 saranno le medesime utilizzate per la formulazione del budget 2005, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati.

Qualsiasi variazione dei Centri di costo dovrà essere, in ogni caso, preliminarmente concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

4. Modalità operative

La rilevazione dei costi e la revisione del Budget 2005 devono essere effettuate:

- per Centri di costo;
- per natura di costo, utilizzando, **per la prima volta, le voci di terzo livello del Piano dei conti**, ad eccezione delle voci relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al secondo livello;
- per Missioni Istituzionali.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di contabilità economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai Centri di costo, alle innovazioni evidenziate nei paragrafi successivi.

4.1 Applicazione al terzo livello del Piano dei conti

La rilevazione dei costi per il I semestre 2005 viene richiesta al **terzo livello** del Piano dei conti, per tutte le voci di costo diverse da "Personale – Comparto/qualifica", che restano al secondo livello, e "Ammortamenti", che già erano rilevate al terzo livello.

L'innovazione, introdotta di recente anche per la formulazione del Budget 2006 (cfr. circolare 13/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), rappresenta una tappa della naturale evoluzione del Sistema di contabilità economica che si aggiunge alle innovazioni tecniche, di processo e di regole contabili già attuate nei precedenti adempimenti.

La rilevazione dei costi al secondo livello ha infatti rappresentato, negli anni precedenti, una semplificazione volta a facilitare l'introduzione dei nuovi processi e a consentire alle Amministrazioni di adottare le necessarie misure tecniche e organizzative per la raccolta delle informazioni.

La descrizione dettagliata delle voci di terzo livello è contenuta sia nel Piano dei conti che nel Manuale dei principi e delle regole contabili, alla sezione denominata "Regole e criteri contabili analitici per voci del piano dei conti" a cui si rimanda per le regole da applicare per il calcolo e l'attribuzione dei costi.

La revisione delle previsioni di costo per il II semestre avviene modificando o confermando le previsioni originarie per il II semestre inserite in sede di Budget definito 2005 che, tuttavia, sono state formulate al secondo livello del Piano dei conti.

Allo scopo, quindi, di facilitare le operazioni di revisione del Budget, contestualmente alla comunicazione di "fine attività" degli inserimenti del I semestre 2005 da parte dei Centri di costo, **il sistema elaborerà automaticamente una ripartizione delle previsioni originarie per il II semestre 2005 sul terzo livello, utilizzando l'incidenza percentuale con cui sono stati rilevati i costi per il I semestre 2005**.

La ripartizione delle previsioni originarie sul terzo livello riguarderà unicamente le voci di costo diverse da **"Personale-comparto/qualifica"** - che restano anche per la revisione del Budget 2005 al secondo livello - e **"Ammortamenti"** - che erano già gestite al terzo livello -.

Si evidenzia, quindi, che i Centri di costo potranno procedere alla revisione del Budget 2005 per le voci di costo diverse da "Retribuzioni" e "Ammortamenti" solo dopo aver comunicato la "fine attività" relativa alla rilevazione dei costi del I semestre.

4.2 Modalità di calcolo del costo del Personale

In occasione della rilevazione dei costi del I semestre e della revisione del Budget 2005 viene introdotta la distinzione, già operata per il budget 2005 (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2004), fra costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa – a sua volta diviso in costo medio per competenze fisse e costo medio per competenze accessorie - e costo ORARIO del lavoro straordinario.

Il processo per il calcolo e l'inserimento del costo medio da utilizzare per la rilevazione dei costi del I semestre è illustrato dettagliatamente all'allegato 2 della presente circolare, a cui si rimanda.

Per quanto riguarda, invece, il costo medio da applicare al II semestre 2005 (revisione del Budget), gli uffici del personale potranno confermare i costi medi previsti già utilizzati in sede di Budget 2005 oppure modificarli, anche utilizzando quelli calcolati per la rilevazione dei costi del I semestre.

Al responsabile dell'Ufficio del personale, inoltre, viene richiesta la validazione dei costi medi annui del lavoro ordinario per posizione economica e per Centro di responsabilità Amministrativa, analogamente a quanto già disposto recentemente per il budget 2006.

5. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati relativi sia ai costi relativi al personale che agli altri costi di funzionamento mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2005

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[1].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget, ossia:

- l'*inseritore dell'Ufficio del personale*, che, per quanto riguarda la rilevazione dei costi del I semestre, ha il compito di elaborare/inserire il costo medio annuo del lavoro ordinario, distintamente per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa[2], mentre, per quanto riguarda la revisione del budget del II semestre può aggiornare il costo medio annuo del lavoro ordinario previsto in sede di budget 2005;
- il *responsabile dell'Ufficio del personale*, che controlla i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa sia per la rilevazione del I semestre che per la revisione del budget e li valida;

---

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

[2] L'utenza relativa all'Ufficio del personale **non** sarà attivata per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5.

- l'*inseritore del Centro di costo*, che immette i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al I semestre 2005 e aggiorna le previsioni del II semestre, compilando le relative Note illustrative;

- il *titolare del Centro di costo*, che controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e procede alla loro validazione, distintamente per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione del budget;

- il *referente del Centro di responsabilità amministrativa*, che, oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, comunica i criteri adottati per la ripartizione dei costi comuni nel 2005;

- il referente dell'*Ufficio Centrale del Bilancio (UCB),* che controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo dell'Amministrazione di riferimento per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite sia nel Manuale che nella presente circolare ed effettua un'approvazione degli stessi, distintamente per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione del budget;

- l'*Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB)* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei report di gestione e di revisione del budget da pubblicare sul portale di contabilità economica, a disposizione delle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi dei processi di rilevazione dei costi del I semestre e di revisione del budget 2005, per i quali ci si avvale di apposite schede informatizzate.

Le due fasi sono separate sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista delle applicazioni informatiche, anche se fra loro è possibile individuare una stretta correlazione e consequenzialità temporale.

A tale proposito si sottolinea quanto segue:

- il budget rivisto dell'anno 2005 si compone della somma dei costi rilevati nel I semestre e dell'aggiornamento delle previsioni per il II semestre;

- i costi rilevati per il I semestre sono automaticamente riportati dal sistema nella fase di revisione del budget, ove sono solo visualizzati e non sono modificabili;

- successivamente all'inserimento dei dati di consuntivo del I semestre 2005, effettuato al terzo livello del piano dei conti, all'atto di comunicazione di "fine attività", le previsioni di costi per il II semestre 2005 formulate al secondo livello del Piano dei conti in sede di Budget definito 2005 saranno automaticamente ripartite dal sistema sul terzo livello del piano dei conti, utilizzando la stessa composizione percentuale rilevata nel consuntivo del I semestre, e proposte nella fase di revisione del Budget 2005; tali proposte potranno essere confermate o modificate dagli utenti dei Centri di costo con profilo "inseritore";

- proprio allo scopo di consentire al sistema la elaborazione della proposta di **ripartizione** delle previsioni originarie di costo per il II semestre 2005 sul **terzo livello del piano dei conti**, di cui al punto precedente, è possibile procedere alla revisione del budget 2005 **solo dopo** aver comunicato la *"fine attività"* relativa alla rilevazione dei costi del I semestre;

- conseguentemente, per garantire la coerenza del processo e la successione temporale delle due fasi è possibile procedere alla *validazione* della revisione del budget 2005 **solo dopo** aver effettuato la validazione della rilevazione dei costi del I semestre.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del Personale

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005

Alla rilevazione dei costi del I semestre 2005 si applica la distinzione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario già adottata a partire dal Budget 2005.

Agli Uffici del personale spetta, quindi, l'elaborazione e l'inserimento del costo medio del lavoro ordinario, per posizione economica e per Centro di responsabilità, **secondo i principi adottati per la predisposizione del budget 2005**, riportati nella nota di cui all'allegato 2 della presente circolare.

Al fine di salvaguardare l'omogeneità e la coerenza dei dati di costo non si dovrà tenere conto, nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica del comparto Ministeri, degli eventuali maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto già scaduto, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima dei relativi incrementi di costo.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni e la loro coerenza con le previsioni del budget definito 2005, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale, pertanto in presenza di scostamenti del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro superiori al 5%** rispetto al corrispondente valore inserito in sede di budget definito 2005, il sistema consentirà la prosecuzione degli inserimenti solo previa indicazione, in una apposita nota, delle relative motivazioni.

II) REVISIONE DEL BUDGET 2005

In sede di aggiornamento delle previsioni del II semestre 2005, l'Ufficio del personale potrà, se necessario, modificare il costo medio annuo del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa previsto per il budget definito 2005 e proposto automaticamente dal sistema informatico.

E' possibile anche utilizzare per il II semestre lo stesso costo medio calcolato per il I semestre 2005, riportandolo con **un'apposita funzione di copia** come illustrato nel citato allegato 2 della presente circolare.

La procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale per la revisione del Budget 2005, in caso di scostamenti del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro ordinario superiori al 5%** rispetto al corrispondente valore inserito per il consuntivo del I semestre 2005, consentirà la prosecuzione degli inserimenti solo previa indicazione, in una apposita **nota illustrativa,** delle relative motivazioni.

3. Attribuzioni del Centro di Costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** alla rilevazione dei costi per il I semestre e alla revisione del budget 2005, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005

Nella fase di rilevazione dei costi sarà possibile aggiungere alle Missioni Istituzionali associate in sede di budget 2005 altre Missioni;

II) REVISIONE DEL BUDGET 2005

Nella fase di revisione del budget sarà possibile aggiungere altre Missioni Istituzionali, rispetto a quelle su cui sono stati rilevati i costi nel budget definito e nel consuntivo del I semestre.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005

I Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel I semestre 2005**,** incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del I semestre**,** per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel I semestre**,** per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al **Manuale dei principi e delle regole contabili**.

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[3] .

II) REVISIONE DEL BUDGET 2005

Nell'apposita scheda informatizzata, destinata ad accogliere l'aggiornamento delle previsioni di dettaglio 2005 per la voce "Personale-comparto/qualifica", saranno visualizzati automaticamente i dati relativi agli Anni Persona rilevati nel I semestre per posizione economica e Missione Istituzionale, che **non** sono modificabili, e quelli previsti per il II semestre inseriti dallo stesso Centro di costo in sede di formulazione del budget 2005.

[3] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

Il Centro di costo potrà modificare, laddove lo ritenga opportuno, i dati previsionali del II semestre, incluso il di cui "comandati in".

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica riferiti al Centro di costo, per semestre e per l'intero anno 2005.

3.3 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005

Il Centro di costo, in primo luogo, dovrà inserire i valori patrimoniali[4] dei beni acquisiti e/o dismessi nel I semestre 2005, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti.

La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto dei beni acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo da attribuire al I semestre 2005.

Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento, **la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali**.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona rilevati nel I semestre per Missione Istituzionale precedentemente inseriti dal Centro di costo.

Il Centro di costo potrà accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del Centro di costo *(la procedura controllerà che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).*

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema.

In caso di successive modifiche ai valori patrimoniali acquisiti e/o dismessi nel I semestre 2005, il sistema proporrà di scegliere tra due diverse modalità di riparto delle quote di ammortamento sulle Missioni Istituzionali: una basata sugli Anni Persona e l'altra basata

[4] Si rammenta che Valore patrimoniale di un bene ad utilizzo pluriennale è il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene (trasporto, montaggio).

sulla precedente attribuzione diretta delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali da parte del Centro di costo.

II) REVISIONE DEL BUDGET 2005

In tale fase il Centro di costo, accedendo all'apposita procedura automatizzata, dovrà aggiornare le previsioni di beni patrimoniali da acquisire nel II semestre 2005.

In particolare:

1) il Centro di costo visualizzerà i valori patrimoniali dei beni da acquisire nel II semestre del 2005, forniti dal Centro di costo stesso in occasione della formulazione del budget 2005, che potrà confermare o eventualmente modificare;

2) la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti nei periodi precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo per il II semestre del 2005.

Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al Centro di costo per il II semestre 2005, la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona per Missione Istituzionale del II semestre 2005, precedentemente inseriti dal Centro di costo.

Il Centro di costo potrà accettare tale proposta oppure modificare i valori visualizzati *(anche in questo caso la procedura controllerà, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).*

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali proposta dalla procedura ed eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema di contabilità economica, senza ulteriori inserimenti manuali da parte del Centro di costo.

Anche per la revisione del budget le successive modifiche ai valori patrimoniali che si prevede di acquisire o dismettere nel II semestre 2005, il sistema proporrà di scegliere tra due diverse modalità di riparto delle quote di ammortamento sulle Missioni Istituzionali: una basata sugli Anni Persona e l'altra basata sulla precedente attribuzione diretta delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali da parte del Centro di costo.

3.4 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti") per Missione Istituzionale.

Per ognuna delle due fasi (rilevazione dei costi I semestre e revisione del budget), **il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti", al terzo livello del Piano dei conti, con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate**.

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005

Per facilitare il calcolo della quota di costi indiretti da attribuire a ciascuna Missione Istituzionale, è presente, come nelle precedenti rilevazioni dei costi, una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e consentirà, ai Centri di costo che decidessero di utilizzarla:

- l'inserimento, **al terzo livello del Piano dei conti**, dei costi riferiti al Centro di costo nel I semestre che non sono ritenuti direttamente imputabili alle singole Missioni Istituzionali;
- la visualizzazione di una proposta di attribuzione degli stessi costi alle singole Missioni Istituzionali, calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nello stesso periodo dal Centro di costo per Missione Istituzionale;
- la registrazione a sistema della proposta visualizzata, se condivisa dal Centro di costo.

Successivamente alla registrazione della proposta elaborata con la procedura d'ausilio, l'utente potrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale per aggiungere, a ciascuna Missione altri costi, oltre quelli già attribuiti.

Qualora il Centro di costo decidesse di non avvalersi di tale procedura, dovrà accedere alla scheda informatizzata ed inserire i costi direttamente su ciascuna Missione Istituzionale al terzo livello del Piano dei conti.

Come precedentemente anticipato, è indispensabile comunicare la "fine attività" della presente fase per poter procedere alla revisione del budget.

II) REVISIONE DEL BUDGET 2005

Nell'apposita scheda informatizzata saranno visualizzati, al terzo livello del Piano dei conti e per Missione Istituzionale, i costi rilevati nel I semestre - <u>che non sono modificabili</u> - e i costi previsti, in sede di budget definito, per il II semestre 2005 (**tali costi**

saranno ribaltati dal sistema al terzo livello del Piano dei conti, utilizzando la stessa incidenza percentuale rilevata per le voci di terzo livello inserite per il I semestre 2005) che potranno essere confermati o modificati dal Centro di costo.

Anche per questa fase è stata prevista una procedura d'ausilio, facoltativa, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale, che consentirà al Centro di costo che decidesse di utilizzarla:

- l'inserimento, **al terzo livello del Piano dei conti**, delle previsioni di costo aggiornate riferite al Centro di costo per il II semestre, che non sono ritenute direttamente imputabili alle singole Missioni Istituzionali;
- la visualizzazione di una proposta di attribuzione delle stesse previsioni alle singole Missioni Istituzionali, calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona previsti per il II semestre dal Centro di costo per Missione Istituzionale;
- la registrazione a sistema della proposta visualizzata se condivisa dal Centro di costo.

Successivamente alla registrazione della proposta elaborata con la procedura d'ausilio, l'utente potrà accedere alla scheda di inserimento delle previsioni per Missione Istituzionale per aggiungere altre previsioni di costo, oltre quelle già attribuite.

3.5 Inserimento della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni Centro di costo e per ognuna delle due fasi **(rilevazione dei costi del I semestre e revisione del budget 2005)**, una "Nota illustrativa" allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2005, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate.

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><th>Nome della Sezione</th><th>Contenuto</th></tr>
<tr><td>Anni persona</td><td>Serve per fornire giustificazioni in merito a variazioni :
- tra gli Anni persona rilevati nel 1° semestre 2005 e quelli previsti in sede di budget definito 2005;
- tra gli Anni persona previsti nel budget rivisto (II semestre) e quelli previsti nel budget definito per lo stesso periodo.</td></tr>
<tr><td>Missioni italiane – estere</td><td rowspan="7">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti derivanti:
- tra il costo rilevato nel I semestre 2005 e il costo previsto in sede di budget definito per lo stesso periodo;
- tra il II semestre del budget rivisto 2005 e lo stesso periodo del budget definito.</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Ammortamenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>Serve per fornire qualsiasi altra indicazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro.</td></tr>
</table>

Va tenuto presente che all'interno delle Sezioni "*Beni di consumo*", "*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*", "*Altri costi*", "*Oneri straordinari e da contenzioso*", corrispondenti a voci di primo livello del Piano dei conti, sono state predisposte delle sottosezioni relative alle voci di secondo livello; per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo, in conseguenza della estensione al terzo livello del Piano dei conti.

Al momento della validazione dei dati inseriti verranno attivati alcuni **controlli automatici sulle variazioni fra dati inseriti in sede di consuntivo 1° semestre e revisione del budget 2005 e i corrispondenti valori del Budget definito**. In particolare il sistema controlla:

- se lo scostamento degli Anni Persona supera, in valore assoluto, il 10%, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre Budget definito e tra II semestre rivisto e II semestre Budget definito;

- se lo scostamento dei costi diversi dalle retribuzioni supera, in valore assoluto, il 20%, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre Budget definito e tra II semestre rivisto e II semestre Budget definito.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il sistema **non** consentirà di procedere alla validazione stessa senza la compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte per ognuna delle due fasi di rilevazione dei costi **(consuntivo del I semestre e revisione del budget 2005)**, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento**.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del Centro di costo.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo e:

- se il controllo avrà esito **positivo effettuerà, per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del I semestre e revisione del budget 2005)**, la **validazione** dei dati, che, a questo punto, saranno verificabili, insieme a tutti quelli degli altri Centri di costo dell'Amministrazione, dall'Ufficio Centrale di Bilancio; **la validazione, quindi, equivale alla trasmissione di schede firmate all'Ufficio Centrale di Bilancio**;

- se il controllo avrà dato esito **non positivo**, **riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del Centro di costo. Occorrerà, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di Responsabilità Amministrativa

RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE 2005 E REVISIONE DEL BUDGET 2005

E' compito del referente del Centro di responsabilità amministrativa indicare i criteri di ribaltamento dei costi comuni, sia per i Centri di costo sottostanti sia per altri Centri di responsabilità amministrativa e fornire le relative indicazioni al sistema.

Con riferimento a quanto indicato nel **Manuale dei principi e delle regole contabili**, si definiscono **costi indiretti**, o **comuni,** rispetto ad un Centro di costo, i costi relativi a risorse acquisite e gestite, spesso in modo centralizzato, da strutture esterne allo stesso centro.

In tali casi non risulta agevole misurare l'esatta quantità di risorse consumate da ciascun Centro di costo e si preferisce, quindi, stabilire la relativa quota di costo attraverso il ribaltamento del costo complessivo sui singoli centri utilizzando dei parametri.

Il significato di costo diretto o indiretto rispetto ad un Centro di costo dipende dal tipo di struttura organizzativa e dalla disponibilità di informazioni; ad eccezione, quindi, delle retribuzioni e dei costi di missione, tipicamente costi diretti, sono prevalentemente considerati indiretti i costi relativi ad affitti, utenze, manutenzioni di immobili, impianti e macchinari, ammortamenti per acquisto di immobili, infrastrutture e macchinari di utilizzo generale da parte dell'Amministrazione, vigilanza, pulizia, costi di informatica, tasse a carico dell'Amministrazione ecc.

Il ribaltamento dei costi indiretti può avvenire:

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso i Centri di costo sottostanti, ed allora si effettua il ribaltamento verticale;
- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso altri Centri di responsabilità amministrativa, ed allora si effettua il ribaltamento orizzontale.

I parametri adottabili per effettuare i ribaltamenti variano in funzione della natura del costo e delle informazioni disponibili. Si rimanda al **Manuale** per indicazioni più precise.

Per l'inserimento di tali informazioni i referenti dei Centri di responsabilità hanno a disposizione due schede in formato elettronico (una per i ribaltamenti orizzontali, una per i ribaltamenti verticali), in cui, per ogni voce del Piano dei conti, indicheranno quali parametri sono stati adottati per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni.

Si ricorda, infine, che l'inserimento delle informazioni in oggetto dovrà avvenire un'unica volta, indifferentemente in una delle due fasi (rilevazione dei costi per il I semestre o revisione del budget), in quanto i criteri di ribaltamento dei costi comuni hanno valenza annuale e si riferiscono perciò all'intero esercizio 2005.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, infatti essi devono assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale per il profilo utente per questi definito, **il controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai Centri di costo.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi generali e alle regole dettate dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, rappresentate nella presente circolare. Allo stesso tempo, attraverso tale controllo, gli Uffici Centrali di Bilancio collaborano con il richiamato Ispettorato all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

L'operazione di controllo si concluderà con un'**approvazione per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del I semestre e revisione del budget 2005)**, che avrà il valore di trasmissione dei dati stessi all' Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Nel caso in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi da un Centro di costo contatterà il Centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, provvederà alla **sospensione della validazione**, affinché sia possibile, da parte del Centro, eseguire le correzioni necessarie, alle quali seguirà una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro.

Nei due schemi seguenti si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza con riferimento rispettivamente alla rilevazione dei costi del I semestre e alla revisione del budget 2005.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEM. 2005 (sintesi)
Uff. del personale (inseritore)
Elabora ed inserisce, sulla base dei flussi mensili di spesa del personale forniti dall'IGOP, il costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità
Il responsabile Uff. del personale
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario
Può indicare altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget definito 2005
Inserisce gli Anni Persona rilevati per posizione economica e per Missione Istituzionale, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)
Il Centro di costo
Inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)
Inserisce gli altri costi diversi da retribuzioni
procedura di ausilio ?
SI
NO
Inserisce i costi rilevati nel I semestre, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Inserisce i costi rilevati nel I semestre, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura e per Missione Istituzionale
Inserisce i valori patrimoniali rilevati nel I semestre, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa
Comunica la fine attività che permette di aprire la fase di revisione dei costi del II sem.
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Visualizza i dati inseriti dai Cdc sottostanti
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr;
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Riapre gli inserimenti per il Cdc
Errori ?
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori ?
Rilevazione dei costi del I semestre 2005
Pubblica sul portale di Contabilità Economica i report di gestione per ciascun Cdc delle Amministrazioni

IL PROCESSO DI REVISIONE DEL BUDGET 2005 (sintesi)
Uff. del personale (inseritore)
Conferma i costi medi previsti in sede di budget 2005 o li modifica, anche sulla base di quelli rilevati nel I sem. 2005
Il responsabile Uff. del personale
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario
Il Centro di costo
Può indicare, per l'aggiornamento delle previsioni del II sem. 2005, altre Missioni Istituzionali oltre quelle su cui ha effettuato la previsione del Budget definito 2005 e la rilevazione del I sem.
Conferma gli Anni Persona per posizione economica e per Missione Istituzionale previsti per il II sem. 2005 o li modifica anche sulla base della rilevazione effettuata nel I sem.
Conferma le ORE previste, nel II sem. del budget 2005, di straordinario rilevate per posizione economica o le modifica, anche sulla base di quelle effettuate nel I sem. dell'anno
Visualizza i costi previsti nel II sem. 2005, diversi da retribuzioni – ribaltati al 3° livello del piano dei conti – li conferma o li modifica anche sulla base della rilevazione effettuata nel I sem. dell'anno
procedura di ausilio ?
SI
NO
Inserisce i costi rilevati nel I semestre, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Inserisce i costi rilevati nel I semestre, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura e per Missione Istituzionale
Inserisce i valori patrimoniali rilevati nel I semestre, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Visualizza i dati inseriti dai Cdc sottostanti
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr;
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Riapre gli inserimenti per il Cdc
Errori ?
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori ?
Pubblica sul portale di Contabilità Economica i report di revisione del budget 2005 per ogni Cdc delle Amministrazioni
Revisione del budget 2005

Allegato n. 2

RILEVAZIONE DEI COSTI I SEMESTRE 2005

NOTA SULLA MODALITÀ DI CALCOLO DEL COSTO MEDIO UNITARIO ANNUO DELLE RETRIBUZIONI PER POSIZIONE ECONOMICA E PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In occasione della rilevazione dei costi del I semestre 2005 viene applicata, per la prima volta in sede di consuntivo semestrale, la separazione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario, adottata a partire dal budget 2005.

COSTO MEDIO ANNUO DEL LAVORO ORDINARIO

Componenti	Cosa contiene	Chi lo fornisce
Valore medio unitario annuo delle competenze fisse	▪ *Stipendio tabellare* ▪ *Indennità integrativa speciale IIS* ▪ *Retribuzione individuale di anzianità RIA* ▪ *Tredicesima* ▪ *Indennità di amministrazione* ▪ *Retribuzione di posizione dei dirigenti* Il valore è al netto dei contributi a carico dell'amministrazione e tiene conto degli importi medi unitario di competenza del periodo di riferimento; vanno quindi esclusi gli arretrati di anni precedenti liquidati nel periodo in esame e vanno inclusi gli incrementi maturati nel periodo, derivanti da contratti collettivi in vigore, ancorché non ancora liquidati.	I due valori vanno calcolati ed inseriti dagli Uffici del personale delle Amministrazioni, distintamente per comparto/qualifica e per Centro di responsabilità amministrativa, sulla base dei dati della spesa di personale liquidata nel periodo di riferimento (*vedi schema successivo)*.
+		
Valore medio unitario annuo delle competenze accessorie	Valore medio unitario annuo di tutte le componenti accessorie (escluso lo straordinario), al netto dei contributi e degli altri oneri (IRAP) a carico dell' Amministrazione. Per quanto riguarda, in particolare, il c.d. Fondo Unico di Amministrazione (FUA), dal momento che, di solito, la quota di competenza dell'anno viene liquidata l'anno successivo e che non sono noti in corso d'anno i criteri con cui questo sarà distribuito, per determinare la quota media annua per posizione economica, si può far riferimento ai criteri adottati in passato oppure si possono utilizzare criteri di ripartizione omogenea pro capite.	
+		
Valore unitario dei contributi e degli altri oneri (IRAP) a carico dell'Amministrazione	Valore da calcolare sulla base delle aliquote di legge.	**Il dato è calcolato automaticamente dal sistema di contabilità economica**
=		
Valore medio unitario annuo del lavoro ordinario	Valore complessivo somma di tutte le componenti.	**Il dato è calcolato automaticamente dal sistema di contabilità economica**

Si specificano di seguito le modalità di calcolo del valore medio unitario annuo delle competenze fisse e delle competenze accessorie:

Calcolo del valore unitario medio annuo delle competenze fisse	Calcolo del valore unitario medio annuo delle competenze accessorie
Spesa complessivamente liquidata nel I semestre 2005 per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa per le componenti fisse	**Spesa complessivamente liquidata nel I semestre 2005 per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa per le componenti accessorie**
-	**-**
Spese per componenti fisse liquidate nel periodo, ma relative a semestri precedenti (arretrati)	**Spese per componenti accessorie liquidate nel periodo, ma relative a semestri precedenti (arretrati)**
+	**+**
Spese per componenti fisse maturate nel I semestre, ma non ancora liquidate[(1)]	**Spese per componenti accessorie maturate nel I semestre, ma non ancora liquidate**
÷	**÷**
N° cedolini pagati nel periodo *(quelli di persone a tempo parziale vanno conteggiati per un valore inferiore all'unità, corrispondente alla % di part-time)*	**N° cedolini pagati nel periodo** *(quelli di persone a tempo parziale vanno conteggiati per un valore inferiore all'unità, corrispondente alla % di part-time)*
=	**=**
Valore medio unitario mensile delle competenza fisse	**Valore medio unitario mensile delle competenza accessorie**
*** 12 = Valore medio unitario annuo delle competenza fisse**	*** 12 = Valore medio unitario annuo delle competenza accessorie**

I report con i dati dei flussi di spesa del personale

Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto gli Uffici del personale potranno avvalersi degli appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel I semestre 2005 (*flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale*).

I report in oggetto, denominati "Competenze lorde e ritenute varie I semestre 2005", sono a disposizione, in formato elettronico, per Centro di responsabilità

(1) Per spese maturate ma non ancora liquidate si intendono quelle derivanti da contratti collettivi in vigore. Non vanno contemplate, invece, eventuali stime relative ad aumenti derivanti dall'applicazione di contratti da rinnovare ma non ancora perfezionati.

amministrativa sul portale di contabilità economica nella sezione "Documentazione per le Amministrazioni".

Possibilità di visualizzare i costi medi del Budget 2005

Gli Uffici del personale possono visualizzare, selezionando un apposito comando sulla schermata di inserimento dei costi medi, il costo medio delle competenze fisse e delle competenze accessorie relativo al Budget definito 2005, ed utilizzarlo come termine di confronto e di riferimento.

Possibilità di copiare i costi medi del consuntivo I semestre 2005 sul II semestre (Revisione Budget 2005)

Mediante un apposito comando disponibile nella schermata di inserimento dei costi medi, **i valori medi unitari inseriti per il I semestre 2005 possono essere copiati nella fase di revisione del budget 2005**.

In questo modo gli utenti degli uffici del personale possono scegliere di utilizzare i costi medi del I semestre 2005 come valori preimpostati – e modificabili - anche per il II semestre 2005 (Revisione del budget), al posto dei costi medi del Budget definito 2005.

VALORE ORARIO DELLE RETRIBUZIONI STRAORDINARIE

Il valore ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è **preimpostato** nel sistema con i dati forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato (IGOP), secondo il corrisponde valore orario tabellare dello straordinario risultante dai contratti collettivi nazionali in vigore oppure scaduti ma non ancora rinnovati;
- **non** è modificabile;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i Centri di Responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

05A06812

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 5 luglio 2005.

Obblighi in materia di accesso ed interconnessione alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate. Interpretazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Con nota del 16 marzo 2005, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, in relazione al recepimento della direttiva 2002/19/CE sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione alle medesime.

In particolare, la procedura si riferisce all'art. 50, comma 1, 2° periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) ove, nell'indicare il tipo di investimenti effettuati dall'operatore, di cui l'Autorità possa tenere conto nell'imporre gli obblighi in materia di controllo dei prezzi di interconnessione e di accesso, la disposizione italiana prevede. «L'Autorità, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».

La Commissione ritiene che l'inciso aggiunto nella trasposizione del CCE, relativo agli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi possa dar luogo ad un computo di costi aggiuntivi, non previsti dalla direttiva europea che andrebbero poi a gravare ingiustificatamente sui costi di accesso e di interconnessione alla rete.

Allo scopo di evitare ogni interpretazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche contrastante con l'efficacia reale della disposizione contenuta nella direttiva comunitaria ovvero divergente dall'obiettivo da raggiungere da essa indicato, occorre procedere alla ricostruzione della norma nazionale in base alla sua collocazione sistematica nell'ambito delle disposizioni del codice e secondo la volontà del legislatore. Da tale operazione interpretativa può agevolmente trarsi che gli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi risultano ancorati ai soli costi attinenti l'accesso e l'interconnessione contemplati dall'art. 13 della direttiva e sono riferibili ai soli investimenti già effettuati, ad esclusione di quelli futuri.

A tale scopo sovviene la considerazione che l'art. 50 disciplina gli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi che l'Autorità può imporre in relazione a determinati tipi di accesso o di interconnessione, qualora, in esito all'analisi di mercato, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico. Nell'imporre obblighi in materia di recupero dei costi, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore, compresi quelli per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

Si tratta, dunque, di una mera specificazione dei costi che serve a dar modo di computare, tra gli investimenti di cui tener conto genericamente indicati dalla direttiva, quelli per lo sviluppo di reti e servizi innovativi, nei primi ricompresi.

Gli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi riguardano, peraltro, costi imputabili secondo la ordinaria contabilità regolatoria, rilevanti e limitati esclusivamente ai servizi di accesso e interconnessione.

Ciò si desume dalla collocazione sistematica della disposizione tra quelle riguardanti gli obblighi di regolamentazione previsti per i mercati rilevanti dell'accesso e l'interconnessione.

Non rientrano, quindi, nel novero dei servizi innovativi considerabili i servizi forniti all'utente finale ovvero i servizi che forniscano contenuti o, ancora, i servizi della società dell'informazione, peraltro non rientranti nel campo di applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Purché inerenti all'accesso ed all'interconnessione, la circostanza che i costi siano altresì finalizzati allo sviluppo di reti e servizi innovativi non fa emergere profili di contrasto con la normativa comunitaria, che anzi contiene chiare indicazioni a favore della promozione dello sviluppo e dell'innovazione delle reti.

I riferimenti comunitari in tal senso sono molteplici; per riprenderne solo alcuni, si consideri l'art. 8, paragrafo 2, lettera *c)* della c.d. direttiva-quadro, secondo il quale tra gli obiettivi generali e i principi dell'attività di regolamentazione stabiliti dall'Unione europea, v'è quello di «incoraggiare gli investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione», compito che viene attribuito alle Autorità nazionali di regolamentazione.

O, ancora, il Regolamento n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale che, al considerando n. 4, evoca espressamente la Risoluzione del 13 giugno 2000 del Parlamento europeo concernente la Comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999, in cui il Parlamento sottolinea che «è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi della regolamentazione che sostengono questa crescita».

O, ancora, la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti ai fini delle analisi di mercato che, nel delineare le linee guida destinate alle Autorità di regolamentazione nazionale per lo svolgimento di dette analisi, precisa che «l'incentivazione di investimenti efficienti nelle infrastrutture e la promozione dell'innovazione sono obiettivi espliciti delle autorità di regolamentazione».

D'altro canto il carattere dell'innovazione ben si ricollega all'obiettivo di efficienza e di ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori indicato al 20° considerando della direttiva quale criterio base per il meccanismo di recupero dei costi.

L'investimento in innovazione serve a creare servizi di accesso ed interconnessione più efficienti e la circostanza che il carattere innovativo venga espressamente contemplato dalla norma contribuisce a fornire all'Autorità di regolamentazione una chiara indicazione per poter giudicare un certo investimento per i servizi di accesso ed interconnessione come efficiente e congruo e, conseguentemente, valutabile al fine del recupero dei costi, ma non può certamente servire a far tenere in considerazione costi non rientranti nella generale categoria di investimenti contemplati dall'art. 13 della direttiva.

È poi sicuramente da escludere che tra i costi considerabili possano rientrare quelli per investimenti futuri.

Ed invero, gli «investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» al pari degli investimenti indicati all'inizio del medesimo periodo, sono esclusivamente gli investimenti «effettuati» e non già quelli futuri. In tal senso depone non soltanto il dato normativo letterale (giacché, in mancanza di un espresso attributo «futuri», gli investimenti in parola non possono che ritenersi quelli già effettuati), ma anche la prassi contabile — certamente non derogata dalla disposizione — in base alla quale il calcolo della remunerazione del capitale investito non può che essere effettuato a consuntivo, con esclusione ad ogni previsione di spesa futura.

È appena il caso di rimarcare, infine, come nessun obbligo la disposizione dell'art. 50 impone a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che gode di piena discrezionalità nel valutare ogni elemento e circostanza utile al fine di riconoscere i costi per investimenti tra quelli indicati dall'art. 13 della direttiva e dall'art. 50, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro delle comunicazioni: LANDOLFI

05A06847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1913
Yen giapponese	133,23
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	30,043
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67850
Fiorino ungherese	247,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0605
Corona svedese	9,3693
Tallero sloveno	239,45
Corona slovacca	38,395
Franco svizzero	1,5545
Corona islandese	78,27
Corona norvegese	7,9140
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3295
Nuovo Leu romeno	3,5995
Rublo russo	34,3510
Nuova lira turca	1,6089
Dollaro australiano	1,6050
Dollaro canadese	1,4803
Yuan cinese	9,8598
Dollaro di Hong Kong	9,2603
Rupia indonesiana	11650,91
Won sudcoreano	1251,64
Ringgit malese	4,5279
Dollaro neozelandese	1,7629
Peso filippino	66,915
Dollaro di Singapore	2,0204
Baht tailandese	49,572
Rand sudafricano	8,1422

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A07017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative in calce indicate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del Codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

1) Coop. «Full Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - via Campania n. 28 - costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia in data 19 novembre 1997, repertorio n. 70913, codice fiscale 01494550682 - posizione n. 1511/281408.

2) Coop. «Shalom Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Cappelle sul Tavo (Pescara) - c.da Vallesbraccia n. 25 - costituita per rogito notaio Ambrosini Andrea in data 15 luglio 2000, repertorio n. 1591, codice fiscale n. 0159350689 - posizione n. 1598/299110.

3) Coop. «Idea Casa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pescara - c.so V. Emanuele II n. 172 - costituita per rogito notaio Mastroberardino Antonio in data 28 marzo 2002, repertorio n. 131397, codice fiscale n. 01606960688 - posizione n. 1655/306524.

4) Cooperativa «Amicizia 90 Società Cooperativa a r.l.», con sede in Manoppello (Pescara) - via Galilei n. 5 - costituita per rogito notaio Albergo Michele in data 20 gennaio 1990, repertorio n. 507, codice fiscale n. 01260400682 - posizione n. 1354/248031.

5) Coop. «Computer Doc Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara) - via Arno n. 41 - costituita per rogito notaio Clementini Elena in data 29 settembre 1999, repertorio n. 5646, codice fiscale n. 01557160684 - posizione n. 1661/310694.

05A06804

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società ICMQ S.p.a, in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 194/AA.GG. del 27 maggio 2005, la società ICMQ S.p.a. con sede in Milano, via Battistotti Sassi 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/196/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed Ispezione:

camini (EN 1457:1999/A1:2002, EN 1856-1:2003, EN 1857:2003, EN 1858:2003);

cementi (EN 14216:2004, EN 413-1:2004, EN 197-4:2004);

murature e prodotti correlati (EN 771-3:2003, EN 771-4:2003, EN 771-5:2003);

additivi (EN 934-3:2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 187/AA.GG. del 21 giugno 2005, la società IMQ S.p.a. con sede in Milano, via Quintiliano 43, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

camini (EN 1457:1999/A1:2002, EN 12446:2003, EN 1857:2003, EN 1858:2003, EN 1856-2:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

05A06884 - 05A06885

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso relativo all'emanazione del decreto ministeriale 19 aprile 2005, riguardante il regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di 1º e 2º fascia presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.

Si rende noto che in data 19 aprile 2005 è stato emesso il decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005, registro n. 2, foglio n. 373, concernente il regolamento che definisce i criteri di conferimento egli incarichi dirigenziali di 1º e 2º fascia presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.

Il predetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it).

05A06844

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio», avvenuto in data 17 maggio 2005, sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale predetto;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fii dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» già riconosciuta a denominazicine di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C. da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come appresso:

comune di Niscemi: parte del territorio comunale così delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest; fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo;

comune di Gela: parte del territorio comprendente le contrade « Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate: iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi;

comune di Riesi: parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe;

comuni di Butera e Mazzarino: parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in

direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano - Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione est per circa m 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190.

c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso:

inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena - Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata al territorio già delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);

Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C. da Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);

Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303) C. de Mazzarrone - Piano Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto: comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/1976, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);

Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

La Regione siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la D.O.C.G. «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della D.O.C.G. «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 1º giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria Classico», il periodo di affinamento in bottiglia non potrà essere inferiore ad 8 mesi e l'immissione al consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cerasuolo di Vittoria»:

colore: da rosso ciliegia a violaceo;

odore: da floreale a fruttato;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

«Cerasuolo di Vittoria Classico»:

colore: rosso ciliegia tendente al granato;

odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati può tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, contrade, aree, fattorie e località, nonché geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Annata, contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.

05A06831

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vittoria»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VITTORIA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vittoria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Vittoria» Rosso,

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola,

«Vittoria» Frappato,

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia»,

«Vittoria» Novello.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:

«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;

«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%;

«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta delimitata come appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale così delimitata:

iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate:

iniziando da nord dalla Regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la ss. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la Regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la Regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al confine intercomunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione est per circa m 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine intercomunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo-Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con

la trazzera Butera-Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la Regia trazzera Licata-Barrafranca e la ss. n. 190.

c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso:

Inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della viasino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice o ad alberello.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» possono far parte, per le tipologie compatibili, dell'albo della denominazione di origine controllata «Vittoria».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i tipi rossi e di 11,5% vol. per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e Novello.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3, nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all'interno dei comuni confinanti con la zona di produzione.

La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, pari a 70 hl ettaro.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere immessi al consumo:

«Vittoria» Rosso non prima del 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola non prima del 1º giugno dell'anno successivo alla vendemmia;

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vittoria» Rosso:

colore: rosso da rubino a ciliegia;

odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di frutta secca;

sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caldo, robusto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

«Vittoria» Frappato:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso dal fruttato al floreale;

sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Vittoria» Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: dal floreale al fruttato;

sapore: morbido, vinoso, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Art. 7.

Etichettatura - Designazione - Presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Vittoria» e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Nell'etichettatura il nome geografico dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» deve precedere le specificazioni aggiuntive di cui all'art. 1.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Annata - Contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» è obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacità massima di 5 litri.

05A06832

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501159/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 7 1 1 *

€ 1,00